



COMUNE DI PIOMBINO
Provincia di Livorno

SETTORE PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE ED ECONOMICA

Servizio Progettazione e Gestione Strumenti Urbanistici

VARIANTE AL VIGENTE REGOLAMENTO URBANISTICO
SOTTOZONA F6 - LOC. COLMATA

DOCUMENTO DI SINTESI DELLE OSSERVAZIONI E CONTRODEDUZIONI

Adozione: DCC n. 138 del 25.11.2020
periodo di pubblicazione: 8 gennaio 2020 – 6 febbraio 2020



- 01 settembre 2020 -

OSSERVANTE: **Associazione “Circolo Legambiente Val di Cornia APS”**
Prot. n. 4030 del 3 febbraio 2020

SINTESI OSSERVAZIONE

Si tratta di una osservazione articolata in 9 punti.

1) Insostenibilità economica degli interventi di Bonifica derivanti dal cambio di destinazione d'uso dell'area oggetto della Variante

L'osservante mette in evidenza come *gli obiettivi di risanamento ambientale dell'area possano essere perseguiti con soluzioni molto più economiche, realistiche e di facile operatività senza che confliggano o precludano altre attività di valenza produttiva, economica ed ambientale localizzate nell'ambito oggetto della Variante.*

A tale proposito infatti segnala come nel Piano Industriale di RiMateria SpA e nei decreti del Ministero dell'Ambiente è previsto che l'area denominata LI53, così come gli altri impianti in fase di chiusura o già chiusi, vengano bonificati dalla medesima società.

L'osservante a fronte del cambio di destinazione urbanistica introdotto con la Variante, chiede di sapere a chi spetterà, successivamente alla approvazione della Variante stessa, condurre la bonifica e chi la finanzierà dal momento che l'area avrà una destinazione a “parco pubblico” che richiederà un progetto di bonifica, non solo con caratteristiche diverse ma soprattutto con costi superiori rispetto a quello presentato ed approvato dal Ministero dell'Ambiente; rileva come la documentazione costitutiva della Variante non contenga nessuna informazione né in merito all'ente/azienda che dovrà provvedere né in merito ad una cifra, ancorché approssimativa, dei costi di bonifica futuri; nessun accenno neppure di carattere generale a tali aspetti.

L'osservante segnala infatti che dovranno essere rivisti i progetti di recupero sia nella “*parte emersa*” che “*nel suolo*” in quanto le concentrazioni dei parametri chimici per un'area da bonificare che rimanga ad uso produttivo/industriale deve rispettare “*le concentrazioni della colonna B della tab. 1 dell'allegato 5 al D.Lgs 152/2006*” mentre qualora la destinazione dell'area sia a verde pubblico dovrà rispondere “*alla colonna A della medesima tabella, quindi con concentrazioni più basse*”. Una bonifica da condurre quindi per un'area a destinazione verde pubblico dovrà “*essere più spinta e pertanto con costi più elevati e con utilizzo di tecniche avanzate*”, anche a fronte della presenza di discariche di rifiuti speciali-siderurgici in essere all'interno dell'area di variante.

Rileva inoltre che l'obiettivo della Variante di protezione e riqualificazione ambientale e paesaggistica, indicato a pag. 6 della relazione, è perseguibile anche senza una destinazione di parco pubblico, destinazione quest'ultima che richiederebbe maggiori costi di bonifica e pertanto una cifra tanto insostenibile quanto inutile, essendo comunque “*privo di logica*” la realizzazione di un'area a parco all'interno di un SIN che non potrà comunque essere goduta e fruita dalla cittadinanza. Ciò a fronte anche dell'inequivocabile principio contenuto nel D.Lgs 152/2006 secondo il quale “*qualsiasi intervento di bonifica deve rispondere a criteri di sostenibilità economica*”.

2) Incompatibilità della Variante con l'attuazione dei progetti di bonifica e messa in sicurezza previsti nelle aree SIN di Piombino

L'osservante evidenzia come l'area SIN interessata dalla Variante sia oggetto di un programma di messa in sicurezza e bonifica, contenuto nei vari ACCORDI nazionali a partire dal 2005; ricorda inoltre:

- che è in fase di appalto una prima fase della messa in sicurezza idraulica dell'area (progetto Invitalia) che produrrà decine di migliaia di mc di rifiuti,
- che così come specificato negli atti della Regione Toscana e di Invitalia, prima ancora della operazione di cui al punto precedente si dovrà procedere con la rimozione dei cumuli abbancati abusivamente nell'area denominata “35ha”, che produrrà centinaia di migliaia di mc di rifiuti non riciclabili da smaltire,

- che si dovrà procedere con la demolizione degli impianti industriali dismessi,
- che si dovrà procedere con la rimozione dei così detti “*hot spot*” e la bonifica dei terreni provenienti dall'area denominata “Città Futura”.

tutti interventi che saranno possibili ed economicamente sostenibili solo se in zona sarà operativa una piattaforma di trattamento e smaltimento rifiuti.

L'osservante aggiunge infine che con la scelta operata con la Variante:

- si aggraveranno sotto il profilo economico gli appalti pubblici inerenti i sopra citati progetti, diventando necessario il trasporto dei rifiuti prodotti “su scala extraterritoriale”,
- si privi il territorio di opportunità socio economiche derivanti dall'economia circolare che scaturirebbero dalle attività di bonifica e messa in sicurezza delle aree in questione.

3) Demolizione dell'Impianto TAP

L'osservante sostiene che la Variante non solo arreca un aggravamento dei costi di miglioramento ambientale del SIN, per quanto riportato nei punti precedenti, ma priva anche il territorio di “*asset strategici*” indispensabili non solo al risanamento ambientale ma anche alla competitività del sistema territoriale impedendo alla comunità di intercettare valori economici derivanti appunto dalle bonifiche.

La Variante comprende infatti anche l'impianto ex TAP (tecnologie ambientali pulite), poi passato nella disponibilità di RiMateria SpA, per il trattamento e riciclo dei rifiuti industriali e produzione di un tipo di materiale adatto per sottofondi stradali/ripristini ambientali, pavimentazioni industriali etc., impianto che da anni non è in funzione per la mancanza di flussi di materiali da trattare in relazione alla chiusura dell'altoforno ma che, per la sua realizzazione:

- ha richiesto ingenti investimenti di denaro pubblico,
- ha ricevuto consistenti contributi comunitari.

L'approvazione della Variante comporterebbe la definitiva dismissione dell'impianto ed il suo smantellamento determinando così:

- un enorme danno erariale, con la prospettiva che l'Unione Europea possa richiedere il rimborso delle somme versate a suo tempo per la realizzazione dell'impianto,
- l'impedimento all'utilizzo di tale impianto per il riciclo di enormi quantità di materiali prodotti dal territorio (provenienti dai progetti citati al punto precedente, dai progetti di bonifica, dalle future lavorazioni di Jindal JSW).

4) Contrasto con le finalità della UTOE 9 del Piano Strutturale e con la tutela della salute pubblica

L'osservante sostiene che la destinazione di “parco pubblico” contrasta con le disposizioni e le finalità dell'UTOE9 di PS, in cui ricade appunto l'ambito di Variante, per il contesto esistente e gli impatti futuri dei luoghi al contorno, essendo la finalità della UTOE quella di “*consolidamento e sviluppo delle attività dell'industria siderurgica....*”, non avendo peraltro la Variante verificato la compatibilità di un parco in tale ambito in termini di salute pubblica.

Evidenzia infatti come le discariche presenti, anche se chiuse e messe in sicurezza, continueranno ad emettere gas e percolato per decenni continuando quindi a determinare un ostacolo per la fruizione del parco, mentre la Variante non contiene nessun documento tecnico-scientifico a supporto della scelta di trasformare l'area in questione in parco pubblico, in termini di tutela della salute pubblica.

5) Carenza di motivazione ed interferenze con progetti preesistenti di miglioramento ambientale

L'osservante rileva come, a capacità produttiva esaurita di una discarica la stessa sia oggetto di progetti che possono convergere anche verso una naturalizzazione e, dopo verifiche e indagini ambientali scrupolose, diventare parchi pubblici.

Evidenzia come anche il Piano Industriale di RiMateria preveda un progetto di questo tipo, peraltro presentato anche pubblicamente senza che sia stato richiesto il cambio di destinazione urbanistica dell'area che, secondo l'osservante, dovrebbe avvenire a valle dell'intero percorso di rinaturalizzazione della discarica dismessa.

Secondo l'osservante la Variante proposta dalla Amministrazione interferisce quindi con il progetto di RiMateria, peraltro già con VIA approvata e parere favorevole della Soprintendenza, del quale quindi si avrebbe la certezza attuativa in quanto inquadrata nei flussi economici ed operativi della stessa società e in quanto obbligo di legge per i gestori di discariche arrivate ad esaurimento.

6) Contrasto con il PTC della Provincia di Livorno

Dopo aver riportato nella osservazione i contenuti del PTC indicati nella Variante, l'osservante rileva:

- il contrasto con l'invariante strutturale *“centro siderurgico di Piombino e relative aree portuali”* del Sistema funzionale delle attività economiche-Sistema della produzione di beni e servizi, in quanto a suo avviso non è possibile che avvenga il consolidamento di un centro siderurgico se viene eliminato il limitrofo sito di stoccaggio, trattamento, riciclo e smaltimento in sicurezza dei rifiuti derivanti proprio dalle attività produttive;
- il contrasto con l'invariante strutturale *“aree e impianti idonei allo smaltimento dei rifiuti, gli impianti di smaltimento delle singole aree comprensoriali”* tra le quali viene citato Piombino, comprendendo la definizione di invariante anche gli ampliamenti, le ristrutturazioni, le modifiche, le sostituzioni e riconversioni degli impianti esistenti. Anche il PTC, secondo l'osservante, individua quindi un polo di discariche a Piombino in quanto funzionale al sistema industriale presente e a quello futuro utile alle bonifiche del SIN;
- il contrasto con il *“Sistema funzionale dei rifiuti”* che persegue il mantenimento di uno spazio idoneo allo svolgimento della attività in 4 comprensori di cui uno individuato a Piombino.

7) Omissione di pareri ambientali

L'osservante sostiene come la Variante crei le condizioni per un aggravamento delle criticità a carico delle matrici ambientali e dei disagi alla salute pubblica procedendo quindi in direzione opposta agli obiettivi dichiarati dalla Amministrazione nella Relazione di Variante e cioè *“mettere le aree in sicurezza sotto il profilo della salute pubblica. Mitigarne lo sfavorevole impatto visivo, favorire il risanamento ambientale di un'area che per le sue dimensioni assume valore sovracomunale”*.

L'osservante fa notare infatti che a sostegno della Variante e del suo obiettivo sopra richiamato vengono citati i pareri rilasciati da Arpat e Asl nel corso del 2019, acquisiti nel procedimento di VIA presso la Regione Toscana, relativamente al progetto denominato *“Variante 2 di opere di chiusura della discarica Lucchini - riprofilatura della discarica RiMateria e di nuova discarica sull'area LI53”* e pertanto riconducibili alla fase istruttoria, senza tuttavia fare alcun cenno ai passaggi fondamentali e alle prescrizioni riconducibili invece alla fase conclusiva del medesimo procedimento di VIA. L'osservante infatti afferma che le valutazioni fatte in corso di istruttoria dai soggetti competenti in materia ambientale, quale ad esempio:

“In relazione al disturbo odorigeno, considerata ad oggi l'assenza di una normativa nazionale e regionale specifica che ne possa consentire una valutazione oggettiva, avendo tuttavia utilizzato i riferimenti valutativi ad oggi a disposizione, è stato ritenuto, in via previsionale, che la realizzazione dell'opera comportasse comunque un disturbo non accettabile (vedi parere ARPAT del 17/10/2019). A tale proposito vi sono però le condizioni per ritenere possibile, in fase autorizzativa, la minimizzazione dell'impatto. A tal fine, le nuove volumetrie di ampliamento delle discariche in argomento potranno essere limitate a tipologie di rifiuti a matrice solida organica o a basso contenuto organico, escludendo l'ammissibilità di rifiuti con contenuto di sostanza organica che possa dare origine a processi biologici di degradazione, con conseguente produzione di emissioni significative di biogas e di impatto odorigeno. Ugualmente significativa ai fini del contenimento del disturbo odorigeno risulta la valutazione dell'accettabilità delle caratteristiche odorigene del rifiuto in ingresso dovute alla presenza di altre sostanze rispetto ai rifiuti biodegradabili; tale aspetto dovrà essere regolato e controllato con modalità quanto più possibile stringenti. Dal punto di vista del

controllo, in fase autorizzativa dovranno comunque essere previste specifiche attività di monitoraggio”.

e ancora:

“Sotto il profilo ambientale, nel senso di tutela dell'ambiente, l'opzione zero (mancata realizzazione del progetto RiMateria) non è quindi preferibile, sia rispetto al tema della necessità di provvedere alle operazioni di bonifica, che rispetto alle problematiche di emissione degli odori, che potrebbero invece essere gestite attraverso specifiche prescrizioni e modalità di coltivazione” .

si siano poi concretizzate in prescrizioni al progetto quali ad esempio

“Salute pubblica:

Nella gestione futura della discarica dovranno essere previsti sistemi di monitoraggio e contenimento tali da avere presso i recettori residenziali i valori di acido solfidrico più bassi possibili e non superiori ai valori soglia di avvertibilità olfattiva del fenomeno ovvero 7mg/mc”

che quindi definiscono effetti e mitigazioni degli impatti ambientali del progetto RiMateria.

8) Carenza aspetti attuativi della nuova destinazione a Parco Pubblico Urbano (Fg)

L'osservante evidenzia come la destinazione futura “Fg – parco pubblico urbano” in luogo della destinazione attuale “F6” negli elaborati di variante sia riportata esclusivamente nelle cartografie ma mai nelle relazioni.

Evidenzia inoltre che la destinazione “Fg parco pubblico urbano” rimanda all'art. 93 delle NTA del RU nel quale viene riportato che l'attuazione dei parchi urbani avviene mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata o mediante progetti di opera pubblica, ma che la Variante non tratta questo aspetto, secondo l'osservante decisivo per determinare l'attuabilità della previsione; la variante non individua una quantificazione delle risorse economiche necessarie per la realizzazione del parco, aspetto fondamentale per dare credibilità alla scelta di pianificazione operata con la Variante stessa, né detta dettagli e particolari di cosa nel parco si voglia realizzare in termini di funzioni, attrezzature e infrastrutture e quindi di orientamento progettuale.

9) Documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS

L'osservante sostiene che il documento preliminare di VAS relativo alla Variante sia stato elaborato “in modo superficiale”, dal momento che nel Capitolo 3 viene riportato che la variante è sottoposta a verifica di assoggettabilità a VAS in quanto Variante parziale ad uno strumento di pianificazione generale già assoggettato a VAS. Non considera ammissibile “tale semplificazione” perché altrimenti la LR10/2010 non avrebbe previsto “*di sottoporre a VAS o assoggettabilità a VAS le varianti urbanistiche*”.

Sostiene inoltre che, pur trattandosi di una variante che non incide sui carichi urbanistici non è detto che non comporti in automatico altri tipi di impatti, magari “*indiretti o conseguenti*”, aggiungendo inoltre che se il procedimento di VAS relativo al RU, con la previsione di ampliamento delle discariche e l'esistenza di impianti di trattamento in loc. Ischia di Crociano si era concluso con esito positivo, evidentemente gli impatti di tali previsioni/impianti erano stati considerati assenti, rendendo quindi ancora più incomprensibile la necessità di modificare la destinazione d'uso dell'area.

Ritiene quindi che il documento preliminare di assoggettabilità a VAS sia lacunoso a tale proposito e che non risponda “*ai criteri stabiliti al punto 1 dell'allegato 1 della LR 10/2010 soprattutto per quanto attiene*”:

- “in quale misura la Variante influenza altri piani/programmi”, come ad esempio il PTC (come descritto al punto 6) o il Piano Provinciale dei Rifiuti che vengono solamente elencati, senza descrivere l'impatto della Variante su ognuno di questi ma anzi dando per scontato che i contenuti della Variante non abbiano impatti sugli stessi;
- la pertinenza della Variante “per l'integrazione delle considerazioni ambientali” al fine di promuovere uno sviluppo sostenibile che secondo l'osservante la Variante non ha valutato appieno, concetto declinabile in sviluppo economico (la Variante non permette infatti di creare attività che portano ricchezza al territorio in termini di lavoro), sociale (la Variante non permette uno sviluppo sociale della comunità) e ambientale, in quanto senza un impianto di discarica per rifiuti speciali non si trova una risposta ai

milioni di mc di rifiuti speciali presenti all'interno del perimetro industriale, lasciandoli agli agenti atmosferici con impatti sulla salute dei cittadini e lavoratori, né alle aziende che ancora producono rifiuti speciali industriali né tanto meno una risposta al programma di ripresa della produzione primaria di acciaio sul territorio; in merito allo sviluppo sostenibile la Variante ha "rimandato in maniera sibillina genericamente" all'impianto della norma di RU, rimasto invariato. Per una trattazione più specifica dell'argomento l'osservante rimanda al Rapporto Ambientale e alla Dichiarazione di Sintesi resa in fase di approvazione del RU a conclusione del procedimento di VAS nonché all'impalcato normativo del medesimo RU.

- i potenziali impatti e problematiche ambientali conseguenti all'attuazione della Variante; nel documento che accompagna la Variante sono stati considerati solo quelli "a regime", mentre secondo l'osservante manca una seria disamina degli impatti economici e sociali secondari derivanti dalla mancata realizzazione di quanto previsto negli strumenti di pianificazione vigenti che, come già detto, avevano dato in fase di redazione i RU, esiti negativi;
- rilevanza della Variante per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente;
- in quale misura la Variante influenza i progetti già approvati dalla Regione Toscana e/o Ministero dell'Ambiente, qualora non portati a termine, in termini di conseguenze sulla popolazione, sul territorio sulle matrici ambientali e sotto il profilo economico per una gestione economicamente sostenibile delle aree;
- come in un sito vasto di SIN oggetto di bonifica come quello interessato dalla Variante siano più coerenti discariche o impianti per il trattamento dei rifiuti piuttosto che enclavi di spazi "non utilizzabili seppur di verde pubblico"

Evidenzia ancora che la Variante non avendo curato gli impatti secondari che potrebbe determinare la Variante abbia dato per scontato che la destinazione di "Parco urbano" necessariamente significa "salute" e che pertanto non comporti impatti di alcun tipo; a tale proposito richiede che la Variante sia corredata di un nuovo studio di VAS.

CONTRODEDUZIONE

1) Nelle aree oggetto della presente variante insistono:

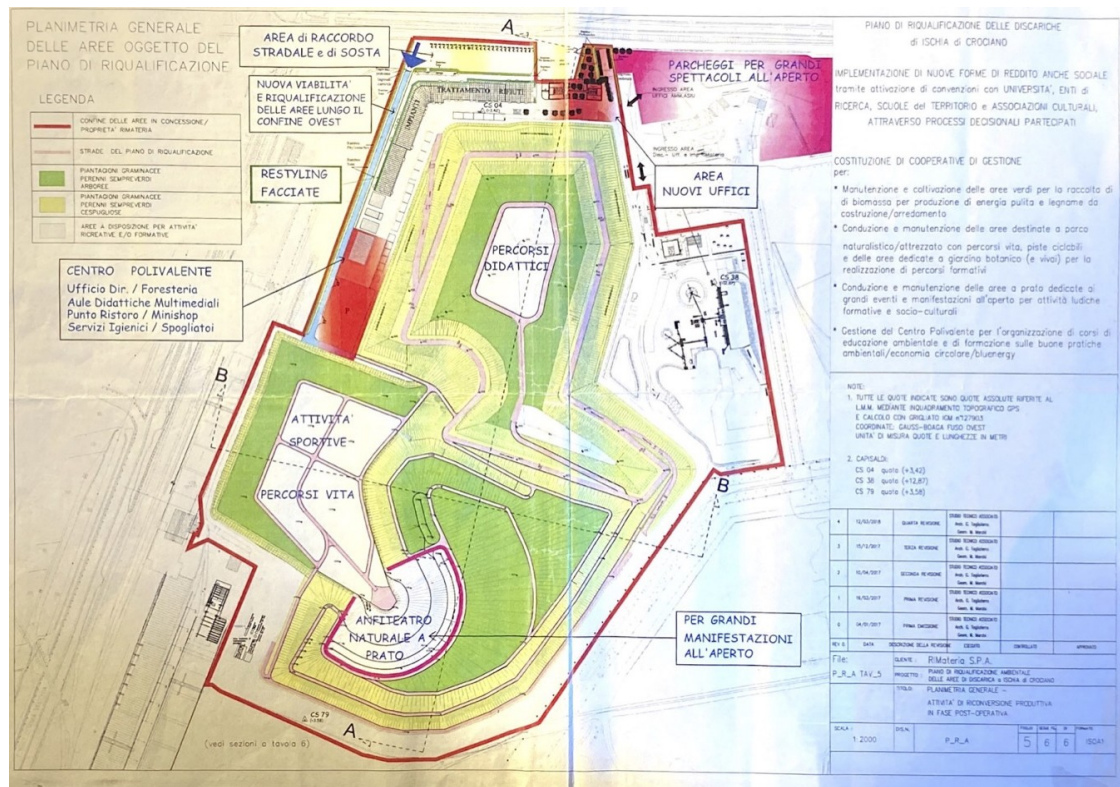
- una **discarica per rifiuti speciali non pericolosi** già utilizzata anche per rifiuti urbani non pericolosi che opera con una Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) a titolarità RiMateria SpA (RiMateria è una società nata dalla confluenza in una precedente società TAP, costituita da ASIU e Lucchini SpA del ramo d'azienda di ASIU e che non si occupava di rifiuti urbani, mentre la parte restante di ASIU è in liquidazione dato che l'ATO Toscana Sud ha affidato il servizio relativo ai rifiuti urbani anche per i Comuni di Piombino e contermini ad un'altra società) in qualità di gestore dell'impianto "*IPPC 5.4 Discarica per rifiuti non pericolosi ubicata in Località Ischia di Crociano in Comune di Piombino (LI)*" per la realizzazione e l'esercizio del progetto, emesso in Rev. 4, denominato: "*4a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino*"; l'esercizio di tale impianto è assoggettato al rispetto delle condizioni, prescrizioni e limiti di realizzazione ed esercizio riportate nel decreto dirigenziale della Regione Toscana n. 5688 del 12/04/2019 (la variante ha permesso di aggiungere 400.000 metri cubi per rifiuti speciali alla discarica già gestita da ASIU, titolare dell'AIA rilasciata dalla Provincia di Livorno con atto n. 189 del 09/12/2011 seguita da tre varianti; nel 2016 la discarica aveva una capacità residua di 80.000 metri cubi ed era stimato di utilizzare le nuove volumetrie per un periodo di 30 mesi con la precisazione che, come scritto dalla stessa ASIU, "*l'obiettivo dei nuovi volumi è metterli a servizio dell'imponente opera di bonifica dell'area SIN (circa 800 ettari) che prevede anche la demolizione di impianti e relative bonifiche a carico della nuova proprietà delle acciaierie (Aferpi); l'ampliamento e la specializzazione della discarica ASIU si configura quindi un utile anziché indispensabile servizio di*

prossimità sia per supportare il piano delle bonifiche che per i futuri smaltimenti che si renderanno necessari con la ripresa della produzione manifatturiera”)

- una discarica, denominata **ex Lucchini**, gestita anch'essa da RiMateria, sulla base dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) n. 276 del 30.10.2007.

Le due discariche dovranno rispettare tutte le prescrizioni contenute nelle due AIA, comprese quelle relative al cosiddetto “*post mortem*”, che recentemente la Regione Toscana, dopo una lunga serie di diffide e di blocco dei conferimenti, ha avuto modo di esplicitare ulteriormente.

Proprio in sede di presentazione alla Regione Toscana della “*4a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino*”, ASIU, oggi per questa parte RiMateria, illustrava il Progetto di “Variante 4” con le seguenti parole: “...nel contesto di un più ampio intervento di Riqualficazione Paesaggistica delle aree a discarica di Ischia di Crociano promosso da ASIU stessa, a fronte dello scenario che si sta configurando e delle conseguenti motivazioni di carattere ambientale e paesaggistico, nonché dell'esigenza di risolvere in tale contesto le attuali criticità logistiche e tecniche, ASIU, in previsione a breve proprietaria di entrambe le suddette Discariche, ha ritenuto necessario procedere alla pianificazione della riqualficazione ambientale complessiva del suddetto polo di smaltimento con un intervento progettuale unitario e sistematico, nel cui contesto si inserisce il Progetto Definitivo “*4a Variante alle Opere di Chiusura*” oggetto della presente Relazione Generale...”. Tale Piano di Riqualficazione Paesaggistica, su cui RiMateria “in data 01/07/2016 ha depositato apposita documentazione (Allegato 2 “Estratto del piano di riqualficazione”, così come si può leggere nel verbale della Conferenza di Servizi del 25 luglio 2016 relativa al Procedimento coordinato di VIA e AIA su “*4a Variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano ne l Comune di Piombino LI*”), riguarda tutti i corpi di discarica esistenti nell'area di Ischia di Crociano (discarica ASIU, discariche Lucchini e discarica esistente denominata LI 53, secondo le parole della stessa RiMateria) e gli impianti connessi e prevede spazi gioco, impianti per attività sportive e verde attrezzato (cfr planimetria sottostante).



La stessa ASIU nel rispondere ad una osservazione pervenuta nel corso del “Procedimento coordinato di VIA ed AIA di competenza regionale, di cui alla Parte II

del D.Lgs.152/2006 e di cui alla L.R. 10/2010, relativamente al progetto di "4a Variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino LI", proponente/gestore: ASIU SpA." (cfr Delibera della Giunta Regionale n. 761 del 01-08-2016) afferma: "[...] Il Piano di ripristino Ambientale previsto dal progetto dopo la chiusura della discarica consentirà un miglioramento paesaggistico in relazione alla visuale dalla Strada Geodetica; le coltivazioni arboree previste sul corpo di discarica consentiranno di evitare la vista per i flussi turistici della zona industriale siderurgica adiacente. La stessa Soprintendenza auspica l'elaborazione di un piano generale di riqualificazione paesaggistica e ambientale secondo le previsioni già proposte da ASIU. Sul progetto di riqualificazione paesaggistica, sono stati chiesti ulteriori chiarimenti nella seconda riunione della CdS del 23/06/2016 in risposta ai quali il Proponente in data 01/07/2016 ha depositato apposita documentazione (Allegato 2 "Estratto del piano di riqualificazione") [...] In relazione alla lamentata assenza del cronoprogramma e delle modalità di finanziamento del progetto di riqualificazione paesaggistica si ricorda che tali elementi esulano dalla presente procedura di VIA essendo riferiti ad un piano di sistemazione relativo ad un areale complesso e ben più ampio di quello legato al progetto in esame [...]".

"Il piano di riqualificazione paesaggistica – ebbe a dichiarare l'allora consigliere di ASIU e presidente di RiMateria Valerio Caramassi il 29 febbraio 2016 - è un'altra delle attività immediate dell'ASIU. Riguarda un "rimodellamento" delle aree a discarica, in parole povere una serie di lavori per migliorare l'estetica della zona attraverso piantumazioni e percorsi a scopo didattico. Non esiste ancora un progetto esecutivo ma la spesa che si prevede di sostenere tocca i due-tre milioni di euro e al momento interessa le aree della discarica ASIU ormai esaurite".

In sintesi quindi:

1. la destinazione a Parco pubblico urbano indicata dalla presente variante risulta coerente con le stesse previsioni di gestione delle aree individuate da ASIU/RiMateria ed anzi ne costituisce la destinazione urbanistica più propria;
2. l'intervenuta destinazione urbanistica assegnata dalla presente variante, non avendo naturalmente valore di retroattività, non preclude lo svolgimento delle attività funzionali all'esercizio delle attività relative alle due AIA citate (discarica ex ASIU e discarica ex Lucchini), che sono pertanto fatte salve;
3. il Piano di riqualificazione Paesaggistica è di fatto parte integrante delle autorizzazioni ambientali esistenti per stessa volontà ed ammissione di ASIU/RiMateria;
4. la realizzazione del suddetto Piano è a carico del soggetto proponente ovvero della società RiMateria.

Vi è poi una discarica abusiva, denominata **LI53**, area attualmente in concessione demaniale a RiMateria, per la quale nel 2014 il Ministero dell'Ambiente autorizzò, in via provvisoria e fatta salva, ove prevista, l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, l'avvio dei lavori previsti nel "Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU", trasmesso nel 2013 dalla stessa ASIU, e stabilì che i lavori previsti nel progetto di bonifica dovessero iniziare entro e non oltre quattro mesi. La discarica ASIU cui si fa riferimento era essenzialmente per rifiuti urbani (allora nel complesso impiantistico di Ischia di Crociano vi era anche un impianto di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati e di compostaggio con recupero della FORSU -Frazione Organica del Rifiuto Solido Urbano e di altre componenti recuperabili) dato che ASIU allora, ma oggi non più, gestiva il servizio di raccolta e smaltimento di simili rifiuti per conto del Comune di Piombino e dei Comuni contermini. Tuttavia le opere previste dal citato progetto di bonifica e messa in sicurezza non hanno avuto corso.

Nel 2017 il Ministero dell'Ambiente approvò il documento "Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l'ampliamento della discarica. Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CdS istruttoria del 09/11/2016" trasmesso dalla RiMateria SpA con nota del 2 maggio 2017, protocollo n. 1580, quale

variante limitatamente alle acque di falda, del *“Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU”* il cui avvio dei lavori è stato autorizzato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nel maggio 2014.

Dunque RiMateria è attualmente titolare della Messa in sicurezza permanente dell'area cosiddetta LI53 che è compresa nel Sito di bonifica di interesse nazionale (SIN) per decreti ministeriali del 2014 e del 2017.

Anche in questo caso, come sopra riportato, la variazione di destinazione urbanistica introdotta dalla presente variante non pregiudica l'adempimento delle autorizzazioni ministeriali già rilasciate.

RiMateria è comunque obbligata alla realizzazione di quella messa in sicurezza permanente che avrebbe dovuto realizzare fin dal 2014, a partire dalla eliminazione dei cumuli di rifiuti industriali lì abbancati abusivamente nel corso degli anni.

Il Ministero dell'ambiente in sede di autorizzazione della messa in sicurezza ha fatto rilasciare da RiMateria le dovute fideiussioni, come del resto previsto dalla vigente legislazione nazionale e regionale, che potranno essere utilizzate in caso di inadempienza.

Riguardo ai costi di realizzazione degli interventi in attuazione delle previsioni della presente variante rimangono pertanto a carico del Comune le spese ulteriori relative soprattutto alla differenza di costo tra il tipo di bonifica previsto dal progetto di Messa in sicurezza permanente della LI53 e quello necessario per la destinazione a “parco pubblico urbano” previsto dalla variante, nonché per la realizzazione delle opere che saranno previste negli strumenti attuativi.

La variante proposta, per i suoi contenuti e per la sua collocazione, è propedeutica e funzionale al risanamento ambientale ed al rilancio economico, temi intrecciati l'uno all'altro, di Piombino e dell'intera Val di Cornia (cfr Controdeduzione punto 2). La sua attuazione completa dovrà inevitabilmente compiersi attraverso un'azione complessa che vedrà, in prima battuta, la chiamata in causa dei soggetti privati responsabili dell'inquinamento delle aree e delle relative responsabilità di bonifica e quindi l'attivazione di strumenti finanziari comunali, regionali, nazionali ed europei anche derivanti dalle nuove strategie europee in materia di sviluppo sostenibile.

- 2) Dal 2007 ad oggi sono stati firmati, dal Comune e da soggetti pubblici nazionali, regionali e privati, i seguenti accordi di programma e protocolli aventi come oggetto temi come il rilancio produttivo, il risanamento ambientale, le bonifiche di Piombino e le sue aree industriali:
- 28 luglio 2007 - Accordo di programma Bonifica del sito di interesse nazionale di Piombino;
 - 21 dicembre 2007 - Accordo di programma quadro Interventi di bonifica negli ambiti marino-costieri presenti all'interno dei siti di bonifica di interesse nazionale di Piombino e Napoli Bagnoli-Coroglio e per lo sviluppo di Piombino attraverso la realizzazione di nuove infrastrutture;
 - 16 dicembre 2008 - Accordo di programma Completamento della riqualificazione ambientale funzionale all'infrastrutturazione e allo sviluppo del territorio incluso nel sito di bonifica d'interesse nazionale di Piombino;
 - 11 dicembre 2010 - Protocollo d'intesa Interventi di adeguamento dell'accessibilità stradale alla città e al porto di Piombino;
 - 26 luglio 2013 - Protocollo d'intesa Interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione dell'area portuale di Piombino;
 - 12 agosto 2013 - Accordo di programma quadro Interventi di infrastrutturazione, riqualificazione ambientale e reindustrializzazione dell'area portuale di Piombino;
 - 16 gennaio 2014 - Protocollo di intesa Interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino;
 - 24 aprile 2014 - Accordo di programma Disciplina degli interventi per la riqualificazione e la riconversione del polo industriale di Piombino;

- 7 maggio 2015 - Accordo di programma Progetto di riconversione e riqualificazione industriale dell'area di crisi industriale complessa di Piombino;
- 30 giugno 2015 - Accordo di programma Attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in a.s. (Articolo 252-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152)";
- 24 luglio 2018 - Accordo di programma Attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area del complesso industriale ex Lucchini di Piombino, promuovere il riutilizzo di tale area in condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale, e preservare le matrici ambientali non contaminate, con particolare riferimento alle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina antistante lo stabilimento produttivo (Articolo 252-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152).

In nessuno di essi (peraltro pressoché ad oggi completamente inattuati) tuttavia vi è alcun nesso tra produzioni siderurgiche e relativa produzione di rifiuti industriali, bonifica del SIN e impianti presenti o futuri di RiMateria inseriti nell'area oggetto di variante.

Lo dimostra la stessa Regione Toscana con le parole del suo rappresentante presente alla riunione del 23 settembre 2019 presso il Ministero dell'Ambiente di seguito riportate. In attuazione dell'Accordo del 2014 sono stati stanziati 50 milioni per la bonifica della falda, opera affidata a Invitalia. Nel verbale di riunione tenutosi il 23 settembre 2019 presso il Ministero dell'Ambiente, nel corso della quale è stata discussa anche la possibilità di utilizzare una quota parte dei 50 milioni per la bonifica della cosiddetta "area ex sotto sequestro" (non rientrante nella variante) in cui insistono abbancati cumuli di rifiuti derivanti dalle lavorazioni siderurgiche, si riporta testualmente: *"La regione ricorda che fu proposta all'epoca da ASIU la realizzazione di conglomerati, denominati conglomix, utilizzando i materiali costituenti i cumuli. Il rappresentante del Comune condivide i contenuti del parere formulato da ARPAT. L'ipotesi di gestione dei rifiuti, inizialmente formulata da ASIU (oggi RiMateria) appare molto problematica. L'impianto di RiMateria poteva essere strategico anche per la gestione di tali rifiuti, ma oggi tale ipotesi appare tramontata. Le discariche di RiMateria sono ora di pertinenza privata, deve essere pertanto indetta una gara. Anche la possibilità di utilizzare le vecchie discariche Lucchini per ricevere rifiuti costituenti cumuli è tramontata. La Regione ricorda che, nel corso della riunione del luglio scorso relativa all'AdP, non fu preso nessun impegno ad adottare la discarica RiMateria per ricevere i cumuli; questo indipendentemente dal fatto che la maggioranza di RiMateria sia pubblica o privata. Il fatto è che la suddetta discarica non è abilitata a ricevere scorie di acciaieria (codici CER). La discussione su tale discarica è surreale anche per il fatto che non vengono pagate le relative fidejussioni"*. L'AdP cui ci si riferisce è quello del luglio 2018 in cui la questione del rapporto tra scarti delle produzioni siderurgiche e discariche esistenti e future è affrontato senza nessun impegno concreto. Nell'AdP 2018 è riportato all'art. 8 punto 8: *"In virtù dei principi di prossimità, economicità e sostenibilità, la Parte Privata si rende disponibile a valutare, per le attività di gestione anche finalizzate al riciclo dei flussi di materia connessi alla ripresa della laminazione, alle operazioni di smantellamento di impianti e manufatti, nonché di quelli derivanti dall'ulteriore implementazione del ciclo siderurgico, la possibilità di perseguire soluzioni di filiera corta e di economia circolare"*. Sta dunque alla Parte Privata (JSW Steel Italy Piombino) indicare in assoluta libertà soluzioni a ciò ispirate, compresa la possibilità di utilizzare aree disponibili all'interno del perimetro dello stabilimento.

Nessuna ipotesi di attivazione di meccanismi di economia circolare è messa in campo, così come dimostra il documento redatto nel 2019 da JSW Steel Italy Piombino, gestore dello stabilimento siderurgico di Piombino confinante con l'area occupata dagli impianti di RiMateria, al fine di illustrare le modifiche che intende apportare alla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), acquisita con

Decreto DEC-MIN-GAB-2013-127, nel quale a proposito dei rifiuti prodotti si parla di depositi interni allo stabilimento, di messa in riserva e di vendita.

La presente variante trova peraltro ulteriore motivazione in un quadro di riferimento economico completamente mutato nel corso degli anni. Il Comune di Piombino ha fatto dello sviluppo turistico ed anche della valorizzazione dei beni ambientali e culturali un traino del suo rilancio economico: basti pensare ai numeri in crescendo delle presenze turistiche nella costa Est di Piombino (documentate tra l'altro dagli studi dell'IRPET e del Centro Studi e Servizi della Camera di Commercio Maremma e Tirreno) ed a progetti in corso di attuazione come il "Distretto integrato della nautica - Polo della cantieristica" in corso di realizzazione in area SIN, proprio nelle vicinanze dell'area oggetto di variante. Turismo della costa Est e Distretto integrato della nautica, ma sono solo due esempi, sarebbero pesantemente influenzati negativamente dalla presenza di un polo per lo smaltimento di rifiuti speciali, oltretutto non legato a produzioni locali di rifiuti.

Nel territorio piombinese

- nel 2014 erano censiti 86 esercizi alberghieri ed extra alberghieri con 11.329 posti letto e 3.090 camere con una movimentazione pari a 123.413 arrivi e 756.988 presenze,
- nel 2019 sono stati censiti 108 esercizi alberghieri ed extra alberghieri con 11.986 posti letto e 3.394 camere con una movimentazione pari a 156.637 arrivi e 879.927 presenze.

E questo contemporaneamente al progressivo impoverimento di ipotesi di sviluppo industriale del polo siderurgico piombinese: basti pensare al venir meno delle previsioni contenute negli Accordi di programma firmati sin dal 2007 e sopra elencati ed in particolare:

- di quello del 30 giugno 2015 per l' Attuazione del progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area dei complessi aziendali di Piombino ceduti dalla Lucchini in a.s. (Articolo 252-bis D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152) tra Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con Regione Toscana Agenzia del Demanio Autorità portuale di Piombino Provincia di Livorno Comune di Piombino e Aferpi SpA, completamente inattuato e ormai decaduto,
- di quello firmato il 24 luglio 2018 da Ministro dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare, Ministro dello Sviluppo Economico d'intesa con Regione Toscana, Agenzia del Demanio, Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno settentrionale, Provincia di Livorno, Comune di Piombino (Parte Pubblica) e Aferpi SpA, Piombino Logistics SpA, JSW Steel Italy s.r.l. (Parte Privata), stipulato ai sensi dell'articolo 252-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per attuare un progetto integrato di messa in sicurezza, riconversione industriale e sviluppo economico produttivo nell'area del complesso industriale ex Lucchini di Piombino, promuovere il riutilizzo di tale area in condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale, e preservare le matrici ambientali non contaminate, con particolare riferimento alle matrici suolo, sottosuolo, acque sotterranee, aria e area marina antistante lo stabilimento produttivo, del tutto inattuato e di incerta attuazione.

Si tratta degli Accordi di programma che facevano del rilancio siderurgico il loro centro.

Per questo il Comune di Piombino, territorio riconosciuto quale area di crisi industriale complessa, ha attenzionato, anche recentemente, a Ministero e Regione Toscana il tema delle bonifiche, del risanamento del territorio e del loro finanziamento, nella prospettiva di una sua riconversione economica; la variante in oggetto è parte di questa strategia. L'aumento quantitativo delle aree verdi ne è parte, soprattutto in una zona pesantemente condizionata dalla consolidata presenza industriale e dalle necessità di risanamento dell'area anche attraverso una sua rinaturalizzazione. Prova ne sia che la stessa società RiMateria ne riconosce l'utilità e opportunità presentando alla Regione Toscana, nell'ambito del procedimento coordinato di VIA e AIA

denominato *“4a variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino”*, un Piano generale di riqualificazione paesaggistica e ambientale riguardante tutti i corpi di discarica esistenti nell'area di Ischia di Crociano e gli impianti connessi le cui destinazioni sono assimilabili a quelle previste dalla variante.

La variante proposta, come già rilevato al precedente punto, per i suoi contenuti e per la sua collocazione persegue finalità da un lato legate al risanamento ambientale ed indirettamente dall'altro al rilancio economico del territorio, temi questi intrecciati l'uno all'altro, di Piombino e dell'intera Val di Cornia.

Vale la pena a tale proposito sottolineare come la scelta di collocare un'area destinata a parco come quella introdotta dalla presente variante, situata in prossimità della confluenza di direttrici viabilistiche di assoluto rilievo (SS 398 e SP della Base Geodetica), si ponga correttamente in una posizione strategica per assolvere un determinante ruolo di protezione e di filtro ambientale e paesaggistico nei confronti delle imponenti aree industriali di Ischia di Crociano, anche alla luce delle più recenti progettualità infrastrutturali di collegamento viabilistico in direzione del Porto di Piombino (primo lotto del prolungamento della SS 398).

Occorre infine tenere presente che la destinazione di parco pubblico Fg assegnata dalla presente variante alle aree in questione non risulta in contrasto con la contestuale presenza di un SIN, che peraltro interessa solo parte delle aree oggetto dello strumento urbanistico in argomento. Si sottolinea a questo proposito la presenza all'interno del SIN di Piombino di aree tra loro molto diverse e caratterizzate da molteplici destinazioni, ormai peraltro largamente consolidate, ed individuate dallo stesso Regolamento Urbanistico che, a titolo esemplificativo e prendendo in esame il solo ambito limitrofo alle aree in argomento incluse nel SIN, spaziano dalle destinazioni a carattere industriale delle zone D2 (Ambiti industriali di espansione per l'industria siderurgica), D2.1 (Aree a servizio prevalente dell'industria siderurgica) e D3 (Ambiti industriali con limitazioni d'uso per fattori ambientali e paesistici) agli ambiti destinati a finalità portuali e del distretto della nautica quali le zone D14.1.1 (Ambiti retroportuali per la logistica) e D14.2.b (Distretto integrato della nautica - Polo della cantieristica); si rileva poi la consistente presenza (circa 49 ettari) di zone agricole con funzione di protezione ambientale e paesaggistica quali l'ambito posto a filtro tra la linea di costa e la aree dell'industria denominato E5 (Area umida e palustre) ed infine, ma più rilevanti ai fini della presente controdeduzione, aree individuate come Fe (Parco pubblico territoriale della Sterpaia) e costituite prevalentemente da dune ed arenili, peraltro in parte affidati in concessione demaniale per finalità balneari.

Ma l'esempio più calzante riguarda l'ambito di Città Futura, compreso nel SIN seppur all'interno della UTOE 8, dove il Comune di Piombino ha previsto, approvando nel 2010 il *“Piano Particolareggiato Città Futura con contestuale variante al PRG vigente”* uffici pubblici e privati, residenze, attività commerciali, ricettive (limitatamente alla tipologia albergo), un Parco del Ferro e dell'Acciaio, un Parco Scientifico e Tecnologico e un Parco della musica e della danza.

Si vede bene, come rappresentato, quanto la presenza del SIN non abbia mai costituito in effetti limitazione alle caratteristiche delle previsioni di pianificazione urbanistica, così come del resto in tante altre analoghe situazioni a livello nazionale ed internazionale.

- 3) L'impianto TAP, passato da ASIU alla soc. RiMateria nel 2016 nell'ambito del conferimento, ai sensi dell'art. 2343 ter codice civile, di ramo d'azienda da ASIU a RiMateria, è compreso nella Linea 1 (riciclo) del Piano industriale approvato da RiMateria nel 2018: *“[...] la linea riciclo si prefigge con la riattivazione della piattaforma esistente [TAP] il riutilizzo di flussi massivi di rifiuti solidi provenienti da cicli produttivi ad alto impatto volumetrico di residui esistenti in regione (e nelle regioni limitrofe) e, soprattutto potenzialmente esistenti a livello locale [...] In merito alla Linea 1, non possiamo non soffermarci sul fatto che, alla luce degli ultimi avvenimenti inerenti il polo siderurgico di Piombino (passaggio di Aferpi da Cevital a JSW), rimane*

attuale l'ipotesi di un revamping completo dell'impianto trattamento e recupero di materiali inerti e di scorie di acciaieria, sebbene le stime assunte restino dipendenti dalla riattivazione del polo siderurgico e dai preliminari interventi di ristrutturazione e bonifica delle aree interessate (condizione sospensiva). Il Piano, prudenzialmente, prevede anche uno scenario alternativo per l'utilizzo della piattaforma così come concepita, rivolto al mercato esterno (oltre Piombino), con risultati analogamente apprezzabili".

Nonostante anche le più caute previsioni di cui sopra l'impianto TAP rimane a tutt'oggi inutilizzato e la stessa RiMateria esclude una sua riattivazione per i costi relativi. L'impianto TAP, finanziato nel 2002 e terminato nel 2012, non ha mai prodotto reddito e pochissimo materiale riciclato, rifiutato dal mercato.

Per il futuro la stessa RiMateria non prevede una sua utilizzazione così come dimostra il Progetto sottoposto a procedura regionale di Valutazione di Impatto Ambientale da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell'ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;
- Progetto definitivo della Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini - riprofilatura con la discarica RiMateria;
- Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53.

In esso, proprio sulla scorta del progetto predisposto da RiMateria (e cioè per la trasformazione di rifiuti industriali in un nuovo materiale del tipo conglomerato cementizio adatto ai sottofondi stradali, ripristini ambientali, pavimentazioni industriali etc ed in particolare per lo smaltimento e trasformazione dei cumuli di rifiuti siderurgici allocati nella discarica abusiva LI53 al fine di riutilizzarli nell'ampliamento della discarica ex Lucchini) non è prevista l'utilizzazione della TAP ma di un nuovo impianto mobile.

L'impianto è stato realizzato con grandissimo ritardo e con sostanziale modifica del progetto iniziale utilizzando finanziamenti pubblici, ma non ha prodotto nessun risultato in base ai presupposti che ne hanno giustificato la realizzazione. Da qui la presa d'atto della sua inattività, obsolescenza e non riutilizzabilità.

- 4) Il vigente Piano Strutturale d'Area persegue, come enunciato all'Articolo 1 - Finalità e ambito di applicazione delle sue Norme, *"la realizzazione di uno sviluppo sostenibile, attraverso:*

a) la tutela dell'integrità fisica e dell'identità culturale, assunte come condizioni di ogni ammissibile scelta di trasformazione, fisica o funzionale, del territorio stesso;

b) la valorizzazione delle qualità, ambientali, paesaggistiche, urbane, architettoniche, relazionali e sociali presenti, nonché il ripristino delle qualità deteriorate, e il conferimento di nuovi e più elevati caratteri di qualità, formale e funzionale."

La "Parte I" delle Norme di Piano enuncia inoltre (Articolo 4 - Efficacie) le disposizioni generali di inquadramento del piano stesso *"definendone le finalità e l'ambito di applicazione, gli elaborati costitutivi e le efficacie complessive e delle sue articolazioni, nonché la gerarchia delle efficacie afferenti a tali articolazioni"*.

La "Parte II" delle Norme del piano definisce quindi disposizioni finalizzate alla tutela delle risorse essenziali e identitarie del territorio che assumono in tale contesto la definizione di Statuto del Territorio.

Al comma 8 del citato articolo 4 si definisce inoltre che *"Le disposizioni dello statuto del territorio, definito come indicato al comma 2 (ovvero le disposizioni correlate alle caratteristiche idro-geo morfologiche, ambientali e dei sistemi territoriali, ndr), prevalgono su quelle della strategia dello sviluppo territoriale, definita come indicato al comma 6."*

L'articolato disciplinare del PS sancisce quindi, come si è visto, la prevalenza di tutte le disposizioni normative "statutarie" rispetto alle componenti strategiche di indirizzo che il PS affida agli atti di governo del territorio (nel nostro caso ad esempio di quanto

contenuto nella sezione “Norme relative alle unità territoriali organiche elementari – Indirizzi e strategie”).

Qui di seguito si riportano alcuni passaggi normativi significativi contenuti nella parte seconda:

Articolo 35 - Disposizioni relative alla tutela dell'aria

[...]

4. Gli atti di governo del territorio perseguono inoltre i seguenti altri obiettivi:

a) la rilocalizzazione di esistenti attività produttive e la localizzazione di eventuali nuove attività produttive che comportino emissioni inquinanti o acustiche al di fuori delle articolazioni del sistema insediativo prevalentemente residenziali, nonché ad adeguata distanza da esse, e **comunque in aree tali per cui i fenomeni di trasporto degli inquinanti in atmosfera non comportino la ricaduta degli stessi su tali articolazioni del sistema insediativo;**

[...]

Articolo 37 - Disposizioni relative alla tutela del suolo e del sottosuolo

1. Gli atti di governo del territorio, per le aree ricadenti nei siti da bonificare indicati dal piano regionale di bonifica dei siti inquinati prevedono:

a) **il divieto di attivazione di utilizzazioni dell'area diverse da quella specifica in essere, fino all'avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica;**

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete l'intervento;

c) l'utilizzazione dell'area esclusivamente in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia di Livorno.

Articolo 40 - Disposizioni relative alla gestione dei rifiuti

[...]

3. **Il regolamento urbanistico, in relazione alle aree destinate all'ubicazione di impianti per lo smaltimento dei rifiuti, nonché alle attività e alle funzioni marginali quali depositi e rottamazioni di automobili, fissa specifiche norme tecniche che minimizzino l'impatto ambientale per salvaguardare le altre funzioni previste per le aree circostanti.**

[...]

Articolo 69 - Subsistema insediativo della grande industria e del porto

1. Con riferimento all'intero subsistema insediativo della grande industria e del porto il regolamento urbanistico, e gli altri atti di governo del territorio, **perseguono la rilocalizzazione degli impianti suscettibili di produrre impatti ambientali negativi critici in siti il più possibile distanti dalle articolazioni del sistema insediativo utilizzate significativamente per funzioni abitative**, ovvero per altre utilizzazioni comportanti la presenza continuativa, o prolungata, di persone, e la riutilizzazione dei siti dimessi dagli impianti delocalizzati, previa bonifica dei relativi suoli e sottosuoli, per attività produttive di beni a nullo o basso impatto ambientale, ovvero per altre utilizzazioni compatibili con il contesto urbanistico e ambientale.

2. Con particolare riferimento alle aree sottoutilizzate individuabili nell'ambito del subsistema insediativo della grande industria e del porto e a quelle risultanti da processi di delocalizzazione che abbiano maggiore continuità con le altre componenti del sistema insediativo, il regolamento urbanistico, e gli altri atti di governo del territorio, **perseguono il conferimento di assetti morfologici aventi connotati più simili a quelli tipicamente urbani.**

Secondo quanto sin qui riportato si ritiene che la previsione urbanistica introdotta dalla presente variante non solo non sia in contrasto con i contenuti del vigente piano Strutturale ma, anzi, ne persegua le prevalenti disposizioni statutarie contenute nella sua Parte II.

Si rileva infine come l'UTOE 9 individuata dal vigente Piano Strutturale d'Area non sia, come sostenuto dall'osservante, un ambito territoriale necessariamente ed esclusivamente destinato a contenere attività produttive legate all'industria siderurgica. A conferma di ciò, oltre a quanto riscontrato nei passaggi conclusivi del precedente punto 2, appare sufficiente ad esempio testimoniare la presenza

all'interno dell'UTOE in questione di aree appartenenti agli ambiti definiti dal PS, fin dal 2006, nel "Sistema del territorio rurale e aperto - Subsistema della pianura costiera orientale" la cui pertinente descrizione si riporta per esteso di seguito:

1. Fra i beni del territorio aperto sono presenti spiagge e aree aperte a vegetazione palustre. Sono beni tutelati che qualificano le aree naturali lungo la fascia costiera e l'asta fluviale del fiume Cornia. La loro conservazione è volta al mantenimento di un corridoio ecologico in connessione con la vicina Oasi degli Orti Bottagone e alla realizzazione di un filtro tra gli insediamenti industriali e il mare.

Appare in ogni caso opportuno sottolineare, in via generale, che la realizzazione di un parco pubblico risulti sempre compatibile con qualsiasi altra destinazione urbanistica, indispensabile per alleggerire l'impatto della presenza delle attività industriali limitrofe e, anche per le ragioni che verranno esposte ai successivi punti, perfettamente coerenti con l'assetto definitivo che l'area in oggetto dovrà assumere ad esaurimento delle attività di smaltimento in essere.

Si ricordano, a titolo esemplificativo e a dimostrazione che la scelta operata mediante la presente variante urbanistica non si tratta di un caso isolato nella pianificazione delle aree industriali dismesse o delle aree da bonificare, alcuni casi italiani illustrati da ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) nella banca dati sulle buone pratiche per la sostenibilità ambientale del progetto GELSO (Il progetto GELSO, GESTione Locale per la SOstenibilità ambientale, risponde all'esigenza di avere a disposizione una banca dati sulle buone pratiche per la sostenibilità locale che sia uno strumento di lavoro a disposizione delle Pubbliche Amministrazioni, delle associazioni ambientaliste, dei tecnici, dei consulenti ambientali, dei cittadini e di tutti coloro che siano interessati a quanto di innovativo si stia facendo nel campo dello Sviluppo Sostenibile):

- Parco Nord Milano: parco di città, verde d'Europa,
- Progetto San Carlo: recupero e valorizzazione del paesaggio di una zona industriale nella provincia di Bologna,
- S.O.S. 4 LIFE – Save Our Soil for LIFE nei Comuni di Forlì, Carpi (MO) e San Lazzaro di Savena (BO),
- Progetto partecipato per la riqualificazione della zona dell'ex fonderia - Comune di Modena,
- Ricostituzione di un bosco planiziale nell'ex cava "La Castagna II" – Comune di Gattatico (RE),
- Parco Fratelli Michelin nel Comune di Trento.

- 5) La localizzazione e la destinazione urbanistica della variante si ritiene non contrastino con il Piano di Riqualificazione Paesaggistica citato dall'osservante ed anzi in esso trovano parte della loro giustificazione. (cfr Controdeduzione punto 2). In sede di Conferenza dei servizi per il Procedimento coordinato di VIA ed AIA relativo al Progetto di "4a Variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino" la Soprintendenza auspica l'elaborazione di un piano generale di riqualificazione paesaggistica e ambientale secondo le previsioni già proposte da ASIU e la stessa RiMateria manifesta la necessità di un miglioramento paesaggistico sia pur limitato alla visuale dalla Strada Geodetica.

La destinazione urbanistica prevista dalla presente variante non si pone quale impedimento alla realizzazione di tale Piano di Riqualificazione Paesaggistica.

In conclusione dunque:

- si ribadisce che l'intervenuta destinazione urbanistica assegnata dalla presente variante, non avendo naturalmente valore di retroattività, non preclude lo svolgimento delle attività funzionali all'esercizio delle attività relative alle due AIA citate (discarica ex ASIU ed in particolare la "4a Variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di crociano nel Comune di Piombino" e discarica ex Lucchini), che sono pertanto fatte salve;

- il Piano di riqualificazione Paesaggistica è di fatto parte integrante delle autorizzazioni ambientali esistenti (*"4a Variante alle opere di chiusura della discarica di Ischia di crociano nel Comune di Piombino"*) per la stessa volontà di ASIU/RiMateria;
- la realizzazione del suddetto Piano è a carico del soggetto proponente e cioè di RiMateria;
- la destinazione a parco pubblico è coerente con le stesse previsioni di ASIU/RiMateria ed anzi è la destinazione urbanistica più propria a regime;

6) In merito alla conformità del presente variante alle disposizioni del vigente PTC della Provincia di Livorno, occorre preliminarmente riferirsi al Titolo II della Parte I della sua "Disciplina" laddove con chiarezza si enunciano i principi e gli obiettivi generali di piano ed in particolare quanto definito all'Art. 12 – I principi dello sviluppo sostenibile del territorio:

"Il PTC assume come fondativo il presupposto che lo sviluppo sostenibile non sia un insieme di scelte e di azioni stabilite oggi in via definitiva per consolidare un desiderato scenario futuro immutabile, poiché molteplici elementi, ed i valori ad essi associati, su cui necessariamente si basa sono destinati a modificarsi nel tempo."

[...]

Il PTC, direttamente ed attraverso gli strumenti di pianificazione del territorio dei Comuni e gli atti di governo propri e di ogni altro soggetto pubblico orienta, e per quanto di competenza subordina, lo svolgimento delle attività pubbliche e private che incidono sul territorio e sull'utilizzazione delle risorse territoriali ed ambientali alla attivazione di processi di sviluppo sostenibile del territorio provinciale finalizzati alla:

- *valorizzazione e il miglioramento della qualità ambientali, paesaggistiche, urbane, relazionali e sociali presenti e potenziali ed il superamento delle situazioni di degrado territoriale, ambientale, urbanistico, edilizio, socio – economico, geofisico e funzionale che determinano una qualità di vita insoddisfacente per le generazioni presenti e per quelle future;*
- *equilibrata distribuzione sul territorio delle funzioni e dei servizi pubblici e privati, la loro integrazione funzionale a scala locale e territoriale nonché la loro accessibilità, quali presupposti per una effettiva integrazione tra il sistema di organizzazione degli spazi e il sistema di organizzazione dei tempi di vita e di lavoro e nella promozione del benessere della collettività;*
- *costante ricerca di cooperazione e di sinergia con i soggetti pubblici e privati per migliorare la funzionalità e promuovere l'innovazione della pubblica amministrazione, per orientare gli investimenti e la corretta utilizzazione delle risorse al fine di accrescere le potenzialità a sostegno delle strategie di sviluppo del territorio;*
- *promozione di modalità insediative, infrastrutturali ed edilizie meno esigenti in termini di consumi di risorse territoriali ed energetiche;*
- *costante e contestuale valutazione della sostenibilità degli obiettivi e delle azioni sotto i profili ambientale, territoriale, sociale ed economico, e della salute umana per determinare le interrelazioni, attivare sinergie, risolvere conflitti nell'uso delle risorse e garantire livelli minimi di qualità prefissati;*

Tali enunciazioni fondative si ritengono perfettamente in linea con i principi su cui è incardinata la presente variante, tesa, come si è più volte sottolineato nel presente documento, ad un miglioramento delle qualità ambientali e paesaggistiche di un contesto gravemente compromesso e degradato sia, appunto, sotto il profilo delle componenti ambientali che in riferimento alla qualità paesaggistica del contesto in cui interviene, anche sulla scorta di rinnovate valutazioni di valori, ripercorrendo proprio il lessico adottato nel primo periodo del citato art. 12, *modificatisi nel tempo*.

Nel dettaglio, e assodato quanto sopra rappresentato, il "Sistema funzionale dei rifiuti", individuato alla lettera "H" delle invarianti statutarie del PTC, si definisce, nel

documento "Statuto – I temi aggreganti" ed all'art. 43 della Disciplina di piano, come il sistema di raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani:

"Il sistema è attualmente organizzato in quattro aree di raccolta, conferimento e smaltimento. [...]"

Le invarianti strutturali sono dunque rappresentate dai quattro sistemi attuali di smaltimento: Livorno, Rosignano, Piombino, Elba.

Le prestazioni di sistema devono poter corrispondere alla migliore razionalizzazione della raccolta e dello smaltimento in sintonia con il piano di settore provinciale."

Nel fornire specifica disciplina a tale Sistema, il PTC (Art. 43.1 - *Il Sistema funzionale dei rifiuti. Obiettivi*), definisce preliminarmente i seguenti tre obiettivi:

L'attivazione un processo di riduzione della produzione dei rifiuti mediante tecniche appropriate relative all'autorizzazione di nuovi insediamenti.

Le prestazioni di sistema devono poter corrispondere alla migliore razionalizzazione della raccolta e dello smaltimento in sintonia con il piano di settore provinciale.

L'articolazione territoriale del sistema si fonda sul migliore rapporto tra raccolta e distanza al conferimento.

E quindi successivamente (Art.53 - *Le invarianti strutturali relative al sistema funzionale dello Smaltimento dei Rifiuti*)

Sono strutture funzionali al sistema provinciale le aree e impianti idonei allo smaltimento dei rifiuti. Gli impianti di smaltimento delle singole aree comprensoriali di Livorno, Rosignano, Piombino, Elba, garantiscono il mantenimento della funzionalità del sistema articolato per aree e costituiscono invarianti strutturali dello Statuto provinciale. Nella definizione della suddetta invariante sono ricompresi gli ampliamenti, ristrutturazioni, modifiche sostituzioni e riconversioni degli impianti medesimi."

Risulta sufficientemente chiaro come il PTC (approvato nel 2009 e peraltro, pare opportuno segnalare, non conformato ai criteri di definizione delle invarianti strutturali del sopravvenuto Piano di Indirizzo Territoriale regionale approvato nel 2014) accogliesse a suo patrimonio conoscitivo riferibile al sistema di raccolta dei rifiuti solidi urbani un quadro di tale sistema ad oggi superato da successive scelte operative di gestione: i rifiuti urbani di Piombino e degli altri Comuni della Val di Cornia sono infatti gestiti attualmente da Sei Toscana per affidamento di ATO Rifiuti Toscana Sud e per essi non è prevista, né oggi né nella programmazione futura, uno smaltimento in discarica nella zona di Ischia di Crociano.

Occorre in ogni caso a questo proposito ulteriormente chiarire che il Piano provinciale non dispone tassative localizzazioni di impianti bensì riconosce, attraverso il citato art. 53, prestazioni da assicurare attraverso l'utilizzo dei quattro impianti di smaltimento esistenti nelle quattro aree comprensoriali tra cui quella di Piombino, che come detto, attualmente gravita su un diverso sistema di smaltimento individuato da ATO Rifiuti Toscana Sud. Peraltro lo stesso art. 53 dispone quale "definizione dell'invariante" strutturale del Sistema di smaltimento dei rifiuti anche la fattispecie della riconversione degli impianti stessi.

Si sottolinea nuovamente tuttavia che attraverso la previsione urbanistica introdotta mediante la presente variante non viene meno la capacità di smaltimento attualmente autorizzata, ed alla data di approvazione del PTC, per la discarica in esercizio.

In merito infine al rilievo formulato riguardante una paventata incongruenza delle previsioni della variante in argomento con l'invariante strutturale "*Centro siderurgico di Piombino e relative aree portuali*", citata dall'osservante, si ritiene, anche per le ragioni esposte estesamente ai precedenti punti, che non vi siano interferenze o collegamenti tra le previsioni della variante in oggetto con le indicazioni statutarie del piano provinciale ed a quanto enunciato tra gli obiettivi del Sistema funzionale della produzione di beni e servizi (Art. 36.1) poiché non pertinenti con i contenuti della variante stessa.

Si ribadisce pertanto che la previsione urbanistica in questione non risulti in contrasto

con le previsioni strategiche e statutarie del PTC vigente.

- 7) In merito a quanto sollevato sulla composizione del quadro conoscitivo a corredo della variante in oggetto ed in particolare delle proprie valutazioni a carattere ambientale, preme fare presente che la documentazione costituente tale strumento urbanistico non poteva che sostenersi sull'insieme delle valutazioni condotte alla data della loro formulazione; a maggior chiarimento occorre evidenziare che i documenti costitutivi degli strumenti urbanistici, che trovano nel Consiglio comunale loro specifica sede di discussione e successiva approvazione, proprio per l'espletamento di tutti i passaggi formali che devono condurre alla discussione consiliare, devono essere definiti e resi accessibili ai soggetti istituzionalmente competenti ben prima della data di discussione del Consiglio comunale; a questo proposito si fa presente, ad esempio, che tutti i documenti di variante approdati al Consiglio sono stati consegnati preliminarmente ai Consigli dei Quartieri cittadini in data 23 ottobre 2019 e quindi ai componenti della commissione consiliare competente in data 06 novembre 2019.

L'osservazione, datata 31 gennaio 2020, riporta alcuni pareri, rilasciati in sede di Procedimento di VIA, relativo al *"Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini-riprofilatura con discarica RiMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53. Proponente: RiMateria SpA"*, ma non riporta invece il provvedimento conclusivo della suddetta procedura, emesso con deliberazione della Giunta regionale 1414 del 18 novembre 2019, che all'epoca della presentazione della osservazione era certamente noto. Cosa di cui invece non si è potuto, come ampiamente sopra descritto, tener conto nei contenuti della variante, discussa in consiglio comunale il 25 novembre 2019.

Si ritiene tuttavia a tale proposito che il testo della deliberazione della Giunta regionale sia in linea con le scelte compiute dal Comune di Piombino attraverso la presente variante e delle sue motivazioni di ordine sanitario ed ambientale.

La Giunta regionale, superando lo stesso Parere del Nucleo Regionale di Valutazione n. 198 del 22 e 30/10/2019, vincola la pronuncia positiva di compatibilità ambientale non solo *"al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di cui al Parere del Nucleo Regionale di Valutazione"* ma anche ai seguenti elementi:

- la presentazione dell'istanza di autorizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 3), Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53, rimane subordinata all'ottenimento della certificazione della Messa In Sicurezza Permanente (MISP) autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;
- il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;
- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;
- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Ed inoltre specifica, con riferimento alle prescrizioni riferite al progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53, che nella stessa potranno essere accolti soltanto rifiuti siderurgici prodotti nell'area siderurgica di Piombino, ivi inclusi quelli abbancati in cumuli.

Il vincolo al solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica, nel Parere del Nucleo, riguarda anche la discarica ex Lucchini dato che viene stabilito che i rifiuti da conferirvi (350.000 metri cubi) *"potranno essere autorizzati in AIA solo in conformità agli atti di concessione in essere con l'Agenzia*

del Demanio e quindi con il solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica". Che è ciò che stabilisce l'attuale concessione rilasciata dal Demanio a RiMateria per la discarica ex Lucchini.

In altre parole tutto il progetto, al quale l'osservante lega la risoluzione dei problemi sanitari ed ambientali generati nell'area oggetto di Variante, è legato al conferimento dei rifiuti siderurgici locali.

Ma tale ipotesi è ad oggi ancora del tutto aleatoria data la precarietà della situazione industriale relativa al polo siderurgico di Piombino attuale e futura: JSW, attuale gestore della siderurgia locale, non ha mai presentato un piano industriale che vada oltre l'attività di tre treni di laminazione, peraltro anch'essa precaria data la situazione di grave deficit dell'azienda, ed ha sempre chiesto di prorogare la presentazione di un piano industriale; anche recentemente, il 22 maggio 2020, così ha scritto JSW: *"...considerate la situazione di incertezza economica che riteniamo renda avventata ogni previsione, la Scrivente propone alle Amministrazioni in indirizzo, ai fini della presentazione del Piano Industriale, un ulteriore rinvio di 12 mesi, anche in attesa degli opportuni segnali di ripresa economica..."*.

In JSW attualmente gli impianti sono costituiti da tre forni di riscaldamento e treni di laminazione dedicati alla preparazione dei semilavorati per i treni finitori per la produzione dei prodotti finiti quali rotaie e vergella ed i processi producono rifiuti, che con gli impianti di RiMateria hanno ben poco a vedere (scaglie di laminazione, rottami ferrosi, fanghi da trattamento acque), messi in depositi temporanei e in una area di messa in riserva per essere poi smaltiti.

Invitalia, per sua competenza riguardante i rifiuti da bonifica, nel progetto di messa in sicurezza della falda ha documentato l'esiguità di rifiuti prodotti, stimati in poco più di 20mila metri cubi da inviare in discarica, mentre, per la gestione dei cumuli presenti nell'area cosiddetta "ex sotto sequestro" (aree non rientranti nella variante) estesa per 240mila metri quadrati con una quantità di materiale abbancato che varia, secondo le diverse fonti, da 379.149 metri cubi a 533.862 metri cubi, è ancora aperta la discussione al Ministero dell'Ambiente sulla soluzione da scegliere tra la messa in sicurezza attraverso la rimozione e l'invio a smaltimento in discarica e/o trattamento/recupero (70%) del materiale e la messa in sicurezza attraverso interventi di impermeabilizzazione superficiale e di gestione delle acque.

I costi riconducibili alla prima soluzione citata ammontano a 140 milioni di euro e della seconda ad 80 milioni di euro, a fronte di una disponibilità di 16,4 milioni di euro.

Comunque si ribadisce come non sussista nessun nesso vincolante con le attività di RiMateria, come già evidenziato in controdeduzione al precedente punto 2.

Far dipendere la soluzione dei problemi sanitari ed ambientali alla realizzazione del progetto RiMateria sottoposto a VIA, così come sostenuto nell'osservazione, è ipotesi impossibile dato che le condizioni stabilite dalla Regione Toscana e cioè la dipendenza dai rifiuti siderurgici rendono il progetto inattuabile.

Già oggi le statistiche, prodotte pubblicamente da RiMateria SpA, della provenienza dei rifiuti speciali che sono arrivati e attualmente arrivano nella discarica ex ASIU dimostrano che la loro provenienza è solo marginalmente di derivazione locale siderurgica o da bonifiche.

- 8) Si ritiene che il primo rilievo avanzato in questo punto non tenga conto della struttura normativa del vigente RU e, più in generale, dei meccanismi di modifica degli strumenti urbanistici mediante l'istituto della variante: l'esito della scelte contenute nella variante non possono che esplicitarsi così come rappresentato. Di fatto è stata attribuita ad un'area una destinazione urbanistica già contenuta all'interno dell'apparato normativo del RU (art. 93 delle NTA) e pertanto le uniche modifiche che si dovevano produrre non potevano altro che sostanzarsi in una variazione delle tavole P0, P2.8 e P2.11 del vigente RU. In merito infine a quanto indicato in riferimento proprio all'art. 93 delle NTA, si specifica che la parte di norma citata dall'osservante ha portata di carattere meramente attuativo definendo esclusivamente le modalità di messa in opera, appunto, della previsione urbanistica stessa. Per tutti

gli ambiti di parco peraltro viene normalmente disposta una loro attuazione mediante piani di iniziativa pubblica o privata o attraverso l'approvazione di un progetto di opera pubblica (si pensi agli ambiti Fe della Sterpaia o Fc di Baratti che nel tempo sono stati oggetto di specifici piani particolareggiati) senza che sia mai prescritto che tale previsione debba immediatamente essere sostenuta, al momento della sua inserimento, con un dettagliato piano economico finanziario che ne delinei risorse e passaggi esecutivi, demandati appunto alla fase attuativa.

- 9) Riguardo infine all'ultimo punto sollevato, si fa presente che la variante in argomento ha seguito correttamente il percorso procedurale della Verifica di Assoggettabilità a VAS di cui all'art. 22 della LR 10/10, richiamato peraltro dall'osservante stesso. In seno al procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS si è espresso il competente organo comunale, avvalendosi, oltre che del ricognitivo Documento preliminare di VAS, delle proprie competenze e dei contributi e dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, che si è espresso con motivato provvedimento n. 3/2019 del 5 novembre 2019 a cui si rimanda.

Appare opportuno specificare che nel corso del procedimento di verifica ed approfondimento istruttorio preordinato alla stesura delle presenti controdeduzioni è stato nuovamente interpellato il NTV comunale che ha ritenuto di confermare, come risulta agli atti, le valutazioni condotte nel novembre scorso (che, come già detto e preme sottolineare, come risulta agli atti del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS, considerava tutti i contributi pervenuti, anche quelli tardivi), anche alla luce di un rinnovato sollecito da parte di questo Settore procedente.

Entrando maggiormente nello specifico dei rilievi formulati in questo punto dell'osservazione, anche sulla scorta degli approfondimenti condotti e delle valutazioni dell'autorità competente, si ritiene che il Documento Preliminare di Verifica di Assoggettabilità a VAS a corredo della Variante risulti in sostanza coerente con quanto disposto dall'allegato 1 alla LR 10/2010, in particolare tenuto conto delle caratteristiche della Variante in oggetto attiene all'inserimento di una previsione di area a verde/parco urbano finalizzata a conformare un'adeguata zona di filtro e protezione nei confronti dell'abitato di Colmata, non diversamente localizzabile in altre aree appartenenti al SIN di Piombino. Occorre peraltro tenere presente che la fascia di terreno interclusa tra il centro abitato di Colmata e l'attuale discarica, infatti, dovrà ospitare la sede stradale del realizzando prolungamento della SS398 in corso di approvazione e prossima realizzazione.

Trattandosi di una variante tesa a destinare l'area a parco urbano, come rappresentato in più parti del presente documento, risulta inoltre compatibile con gli interventi di bonifica presenti e futuri (che pare opportuno segnalare siano in parte consistenti in realtà – aree ex discarica ASIU – in interventi di chiusura di una discarica esistente peraltro esterna al SIN) e le eventuali interferenze con gli interventi di bonifica stessa risulterebbero trascurabili e facilmente superabili in sede di progettazione ed esecuzione degli interventi preordinati alla realizzazione del parco e della bonifica della falda.

Pare opportuno ricordare in questa sede la consolidata definizione di sviluppo sostenibile (in questo caso per semplicità citando testualmente i contenuti del sito istituzionale dell'Unione europea): *“Lo sviluppo sostenibile intende rispondere alle esigenze delle generazioni attuali senza compromettere la capacità delle generazioni future di soddisfare i propri bisogni. Prevede un approccio globale che tenga conto degli aspetti economici, sociali e ambientali in modo che le varie componenti si rafforzino reciprocamente”*; la complessiva valutazione di sostenibilità della previsione urbanistica introdotta dalla variante in oggetto e degli impatti conseguenti all'attuazione di tale previsione, condotta anche in sede di verifica ambientale dello strumento urbanistico, risultano ben esplicitate sotto il profilo economico, sociale ed ambientale e nel dettaglio trovano maggiore esplicitazione anche nella controdeduzione all'osservazione avanzata dalla Società RiMateria, a cui si rimanda (si vedano in particolare i punti 1, 2 e 3).

Le motivate e complessive valutazioni degli attuali e futuri scenari condotte in merito all'introduzione delle previsioni della variante in argomento, come poco sopra ricordato anche in riferimento alle molteplici argomentazioni contenute nel presente documento, si fondano sui principi cardine esplicitati nella *"Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente"*, sulla scorta della quale gli stati membri hanno successivamente declinato le vigenti normative statali e regionali in materia di Valutazione Ambientale, ed a cui, si ritiene, si debba sempre fare riferimento. Nelle premesse della Direttiva, infatti, si delineano chiaramente i principi comunitari, che ammoniscono gli stati membri peraltro al "principio di precauzione", elemento questo peraltro rinvenibile anche nell'atto di indirizzo della GC di avvio della presente variante:

"L'articolo 174 del trattato (che istituisce la Comunità europea, ndr) stabilisce che la politica della Comunità in materia ambientale contribuisce, tra l'altro, a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che essa dev'essere fondata sul principio della precauzione. L'articolo 6 del trattato stabilisce che le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione delle politiche e delle azioni comunitarie, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"

In conclusione si ritiene che la documentazione a corredo della presente variante e le conseguenti valutazioni condotte dai competenti organismi ad esse deputati possano considerarsi esaustive ed in linea con i principi comunitari in materia di VAS.

CONCLUSIONI

Per quanto motivato, valutati i rilievi formulati non condivisibili, si ritiene di non accogliere l'osservazione avanzata.

OSSERVAZIONE N.2

OSSERVANTE: **GRUPPO CONSILIARE PD e GRUPPO CON ANNA PER PIOMBINO**

Prot. n. 4462 del 5 febbraio 2020

SINTESI OSSERVAZIONE

Gli osservanti fatte le seguenti premesse:

- l'area oggetto di variante comprende allo stato attuale
 - un impianto per il trattamento dei rifiuti parzialmente dismesso
 - un corpo di discarica per rifiuti urbani e speciali che ha raggiunto il limite di capacità
 - una discarica per rifiuti industriali chiusa e messa in sicurezza antistante l'impianto per la saldatrice rotaie lunghe
 - una discarica per rifiuti industriali chiusa adiacente la discarica per rifiuti urbani e speciali
 - un'area definita LI53 già usata come discarica abusiva di rifiuti siderurgici
 - un'area destinata ad impianti per il trattamento dei rifiuti provenienti dal ciclo siderurgico
- la Variante non tiene conto del contesto generale in cui la sottozona F6 è collocata, e cioè un'area fortemente compromessa dalla presenza di impianti produttivi e siderurgici nonché dalla presenza di aree con forti criticità ambientali che necessitano di urgenti bonifiche,
- la scelta operata dalla Variante di trasformare la sottozona F6 in un'area a parco urbano non è supportata da una analisi di pianificazione territoriale né da valutazioni di lettura urbanistica del territorio, ma appare piuttosto come una risposta propagandistica alla legittima richiesta dei cittadini di risanamento ambientale e di riconversione economico/produttiva
- dalla analisi degli elaborati costitutivi la Variante niente emerge circa la concreta possibilità di realizzare un'area a parco in quello specifico contesto che necessita di bonifiche,
- dalla analisi degli elaborati costitutivi la Variante niente emerge circa la possibilità di conciliare il parco urbano di previsione con le attività siderurgiche presenti nella zona,
- una destinazione produttiva meglio si sarebbe integrata con il contesto circostante e con le necessità di diversificazione produttiva del territorio,
- il cambio di destinazione urbanistica potrebbe contrastare con la necessità di ottemperare celermente al Decreto emesso dal MATTM n. 2140 del 14/05/2014 e DEL.423 del 14/10/2017 di messa in sicurezza permanente dell'area, considerato lo stato di degrado e di pericolo ambientale in cui versa l'area

osservano che:

- tra gli elaborati di Variante non vi è traccia di una Relazione del competente ufficio comunale che illustri gli eventuali rischi economici per l'ente, così come non vi è il Parere di Regolarità Contabile del dott. Monteleone. Ciò in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto valutare i rischi per l'ente derivanti dal fatto che "un cambio di indirizzo nelle scelte di pianificazione territoriale" potrebbe comportare una azione di rivalsa da parte dei privati con conseguente richiesta di risarcimento alla Amministrazione, essendo state condotte, in base al Piano Industriale di RiMateria, gare pubbliche per la vendita di quote societarie a privati, a fronte del previsto progetto di realizzazione della nuova discarica nell'area denominata LI53.
- tra gli elaborati di Variante non vi è traccia della Relazione del Garante della informazione e partecipazione, con resoconto e illustrazione delle attività predisposte

dalla Amministrazione in fase di Avvio della Variante, fase cioè alla adozione della Variante stessa.

Richiedono pertanto:

- 1 che la Variante venga integrata con documenti utili a comprendere i possibili scenari di rischio per il Comune di Piombino conseguenti alla scelta operata con la Variante,
- 2 che i cittadini siano adeguatamente informati e resi consapevoli delle scelte per il territorio messe in campo dalla Amministrazione.

CONTRODEDUZIONE

Seguendo l'impostazione logica con cui è stata formulata l'osservazione si argomenta preliminarmente in merito a quanto sollevato nelle sue premesse considerando che:

- L'osservante aderisce alla descrizione dello stato dei luoghi fornito del Comune in via preliminare nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 295 del 1 ottobre 2019, confluito nei contenuti della variante (Quadro conoscitivo/Relazione illustrativa - paragrafo 1.1)
- La lamentata mancanza di analisi di contesto e di lettura del territorio appare riduttivo del principio di "zona filtro". Coerentemente a quanto sostenuto anche nei contenuti della controdeduzione all'osservazione n. 1 (punti 1 e 4), la scelta urbanistica di assegnare alle aree attualmente occupate dalla discarica di Ischia di Crociano una destinazione a parco urbano esprimono la volontà di affidare a tale ambito prevalentemente una funzione di filtro nei confronti del centro abitato di Colmata, al pari di altre destinazioni già presenti all'interno dell'UTOE 9 quali, a titolo esemplificativo, quelle delle citate zone D3 ed E5, che svolgono funzione di filtro tra gli insediamenti industriali e il mare (PS - Disciplina UTOE 9, punto 3, lettera b).
- La proposta destinazione produttiva che l'osservante vorrebbe assegnare a tali aree, questa sì, pregiudicherebbe definitivamente la realizzazione di un progetto di messa in sicurezza ambientale che possa porre le basi, conseguentemente, ad una riconversione degli spazi occupati dalla discarica relegandoli ad ospitare non meglio specificate nuove attrezzature produttive.
- In merito a quanto definito dal Decreto emesso dal MATTM n. 2140 del 14/05/2014 e DEL. 423 del 14/10/2017 di messa in sicurezza permanente dell'area si faccia riferimento a quanto indicato in controdeduzione al punto 1 dell'osservazione n. 1.

Esaminate le premesse si va a controdedurre ai rilievi formulati in due punti.

- 1 Il rilievo riguardante la mancanza di una relazione dell'ufficio competente a corredo della documentazione di variante in merito ai rischi per l'Ente derivanti dall'adozione della variante non appare pertinente ai contenuti della variante stessa quanto piuttosto al sostegno fornito dai competenti Settori comunali all'Amministrazione in fase di formulazione degli indirizzi contenuti nella già citata deliberazione della Giunta n. 2019/295; si fa presente tuttavia, ancorché caso inedito per le prassi sino ad oggi adottate dal Comune di Piombino per tutti gli strumenti ed atti di governo del territorio comprese le più recenti varianti puntuali al RU, che l'atto di approvazione della presente variante sarà in questo caso supportato da parere di regolarità contabile.
- 2 La presente variante è stata adottata con le procedure semplificate definite dal Titolo II, Capo IV della LR 65/2104, in particolare mediante le procedure indicate dall'art. 32 per i casi ammessi dall'art 30. L'istituto della partecipazione definito dall'art. 36 della LR 65/2014 stessa dispone, al comma 2, che *"La Regione, le province, la città metropolitana e i comuni assicurano l'informazione e la partecipazione dei cittadini e di tutti i soggetti interessati alla formazione degli atti di governo del territorio di loro competenza nell'ambito dei procedimenti di cui al titolo II, capi I e II e al titolo III, capo I"*. La presente variante non rientra pertanto nelle fattispecie, definite dalla vigente normativa regionale, tenute a condurre attività di coinvolgimento della cittadinanza nelle forme codificate dalla norma.

Occorre tuttavia tenere presente in ogni caso che già nei mesi precedenti l'insediamento della nuova Amministrazione comunale, esponenti della coalizione, ed in particolare l'allora candidato Sindaco, avevano intrapreso un percorso di condivisione e di comunicazione con i cittadini, ed in particolare con il Comitato di Salute Pubblica, per approfondire la materia. In altre parole, nella campagna elettorale relativa alle elezioni amministrative tenutesi a Piombino a maggio e giugno 2019 (il primo turno si tenne il 26 maggio 2019 e il relativo ballottaggio il successivo 9 giugno), uno degli argomenti più trattati fu proprio quello relativo al destino del sito di discarica. Nel corso della campagna elettorale numerosi furono i dibattiti pubblici e i confronti, altrettanto pubblici, tra i cinque candidati a sindaco, in cui i medesimi delinearono specificatamente quelle che sarebbero state le proposte operative sulla società RiMateria e sul relativo sito.

Peraltro, già prima dell'inizio della campagna elettorale, due temi strettamente connessi a RiMateria furono oggetto di richieste referendarie poi respinte a novembre 2018 dalle relative commissioni instaurate, le quali ritennero i quesiti inammissibili.

Con il primo referendum, si voleva far esprimere la cittadinanza sulla cessione da parte del socio ASIU del secondo pacchetto azionario a favore del socio privato Navarra (il primo pacchetto del 30% era già stato alienato a Unirecuperi Srl), cessione che avrebbe fatto divenire RiMateria società a maggioranza privata (circostanza poi verificatasi).

Con il secondo referendum, invece, si voleva interrogare la cittadinanza sul progetto di raddoppio dei volumi di discarica ideato dalla stessa società RiMateria.

Come detto, entrambi i referendum furono respinti in quanto ritenuti formalmente inammissibili. Tuttavia, ciò comprova che, già nell'autunno 2018, la città discuteva approfonditamente delle tematiche relative alla discarica e, in particolare modo, delle conseguenze di un raddoppio dei volumi di discarica.

Quel che più rileva in questa sede, però, è che di fatto un percorso partecipato con la cittadinanza sul tema della variante urbanistica questa amministrazione l'ha sostanzialmente avviato.

Non può non rilevarsi a tale proposito che nei mesi intercorsi tra l'insediamento della nuova Amministrazione e l'adozione in Consiglio comunale della Variante, si contano numerosi eventi riconducibili di fatto ad un percorso partecipativo. Di seguito se ne elencano solo alcuni a titolo esemplificativo.

29 luglio 2020: incontro tra Giunta e Comitato di Salute Pubblica

20 agosto 2020: incontro tra Giunta e Comitato di Salute Pubblica

4 settembre 2020: incontro tra Giunta e Comitato di Salute Pubblica

25 ottobre 2020: incontro pubblico con la cittadinanza in Piazza Verdi

14 novembre 2020: incontro tra Giunta e Comitato di Salute Pubblica

21 novembre 2020: assemblea pubblica organizzata dal Comitato di Salute Pubblica

CONCLUSIONI

Per quanto motivato, ritenuto che i rilievi formulati non abbiano fondamento, si ritiene di non accogliere l'osservazione.

OSSERVAZIONE N.3

OSSERVANTE: **RiMateria SpA**
Prot. n. 4476 del 5 febbraio 2020

SINTESI OSSERVAZIONE

Si tratta di una osservazione articolata in 5 punti:

1) Falsa rappresentazione delle attività insistenti sull'area oggetto della Variante

L'osservante rileva che la ricognizione relativa agli impianti presenti in zona F6 di RU riportata nel Quadro Conoscitivo che costituisce la Variante, non corrisponde alla realtà e precisa quanto segue:

- l'area definita “impianto per il trattamento dei rifiuti parzialmente dismesso” in realtà corrisponde ad immobili di proprietà della società RiMateria Spa utilizzati come magazzino, officina e più in generale come spazi per l'esercizio delle attività in relazione alle esigenze di gestione della discarica;
- l'area definita “un corpo di discarica per rifiuti urbani e speciali che ha raggiunto il limite di capacità – discarica ASIU” è in realtà una discarica per rifiuti non pericolosi attualmente in coltivazione, gestita da RiMateria ex DD n.5688/2019 di aggiornamento della DGRT n. 761/2016 di modifica all'AIA n. 189/2011 rilasciata dalla Provincia di Livorno. Tale discarica che ricade in parte su aree di proprietà RiMateria e in parte in concessione demaniale costituisce il fulcro dell'attuale attività della società osservante, con impegno di n 45 dipendenti;
- per l'area definita “discarica per rifiuti industriali chiusa e messa in sicurezza antistante l'impianto per la saldatrice rotaie lunghe” precisa che si tratta di un'area di proprietà del Demanio pubblico dello Stato in concessione alla società osservante;
- l'area definita “discarica per rifiuti industriali chiusa adiacente la discarica per rifiuti urbani e speciali” corrisponde in realtà alla discarica autorizzata con AIA n. 276/2007 volturata a RiMateria con DD n. 10791/2019 in subentro alla ex Lucchini Spa. Tale discarica, su aree di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato – ramo Bonifica in concessione alla società osservante:
 - presenta volumetrie residue;
 - non è mai stata avviata a chiusura dal precedente gestore;
 - è parte fondamentale del “Progetto definitivo della “Variante 2 alle opere di chiusura della discarica Lucchini-riprofilatura con la discarica RiMateria Spa”, presentato dalla società scrivente, progetto sul quale si è già espresso favorevolmente il NURV in data 30/10/2019 e al quale è seguita la DGRT n. 1414/2019 nell'ambito della procedura di VIA;
 - l'area LI53 definita come area “già usata come discarica abusiva di rifiuti siderurgici che chiude a sud il complesso degli impianti” è oggetto del procedimento di VIA (progetto definitivo della nuova discarica su area LI53) presentato dalla società osservante e sul quale sono già intervenuti i sopra citati atti;
- per l'area definita come “destinata ad impianti per il trattamento dei rifiuti provenienti dal ciclo siderurgico” precisa che il complesso ex Conglomix è di proprietà della stessa società osservante e sorge su aree di proprietà del Demanio Pubblico dello Stato – ramo Bonifica date in concessione alla medesima società.

L'osservante tende quindi a precisare che in realtà, contrariamente alla “*falsa rappresentazione formulata dal Comune*” che tende a configurare l'area in questione come un insediamento di attività dismesse, l'area è sede di attività industriali di discarica in esercizio e in progettazione secondo le normative vigenti.

2) Omessa o inadeguata considerazione e valutazione dei Decreti ministeriali, del parere del NURV, della DGRT e del parere della Soprintendenza, del parere dell'ARPAT

e del parere della Direzione Ambiente/Energia allegati al provvedimento del NTV del Comune di Piombino

L'osservante chiede di riesaminare i contenuti della Variante tenendo conto della inderogabilità della destinazione d'uso a discarica dell'area LI53, facendo riferimento ai Decreti del Ministero dell'ambiente n. 140/2014 e n. 423/2017, dal parere del NURV n. 198/2019, alla DGRT n. 1414/2019, al parere del Soprintendenza del 14/06/2018, al parere dell'ARPAT e della Direzione Ambiente/Energia della RT allegati al provvedimento n. 3/2019 del Nucleo di Valutazione per la VIA la VAS e la VINCA del comune di Piombino che, a detta dell'osservante, non sono stati considerati o sono stati presi in considerazione in modo inadeguato.

Più nel dettaglio evidenzia quanto segue:

- il Decreto Ministeriale n. 140/2014, peraltro trasmesso al Comune che ha partecipato anche alla conferenza dei servizi assentendo le decisioni prese, disciplina l'autorizzazione provvisoria all'avvio dei lavori previsti nel progetto di Bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area ex Lucchini destinata all'ampliamento della discarica ASIU (ora RiMateria), ricadente in ambito SIN,
- il Decreto Ministeriale n. 423/2017 approva in via definitiva il progetto di Bonifica citato al punto precedente e autorizza la società RiMateria a realizzare gli interventi di messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini deputato all'ampliamento della discarica;
- dai suddetti Decreti Ministeriali e dagli atti regionali emerge l'inscindibile connessione tra la messa in sicurezza dell'area in questione e l'esercizio dell'attività di discarica e conseguentemente "l'inderogabile destinazione dell'area a impianto discarica". A tal proposito l'osservante segnala il parere espresso dalla Direzione Ambiente e Energia della RT, allegato al Provvedimento n. 3 del 5/11/2019 del NTV per la VIA/VAS del Comune di Piombino sulla procedura di verifica di assoggettabilità a VAS della Variante, in cui viene evidenziato che l'area in oggetto ricadente all'interno del perimetro del SIN, risulta interdetta in quanto contaminata con superamento dei livelli di qualità ambientale rispetto alle matrici suolo, acque superficiali e acque profonde. La messa in sicurezza permanente dell'area in questione è propedeutica e funzionale a qualsiasi altro utilizzo; per questo motivo "la destinazione individuata dalla Variante dovrebbe essere compatibile con gli interventi di bonifica da attuare e non interferire con questi". L'osservante rileva inoltre come con tale parere la Regione inviti il comune ad individuare "alternative localizzative" allo spazio a verde.
- il procedimento di AIA di un impianto rifiuti costituisce variante allo strumento urbanistico generale ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 comma 6, che stabilisce che trascorsi 30 gg dalla conclusione, con esito positivo, della conferenza di servizi, la Regione autorizza la realizzazione e gestione dell'impianto e che tale autorizzazione "sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali e costituisce ove occorre variante e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori";
- il parere di ARPAT sulla procedura di assoggettabilità a VAS, allegato al provvedimento n. 3/2019 del NTVI comunale, sottolinea che l'area per la sua attuale destinazione d'uso e per il fatto di essere interessata dal SIN risulta "condizionata nella scelta dell'uso anche urbanistico a cui può essere effettivamente destinata". I progetti di messa in sicurezza delle aree contaminate, sono calibrati infatti a usi dell'area di tipo "industriale e commerciale",
- la presenza di una discarica attiva ne richiede la sua gestione anche per la fase operativa, per un periodo di tempo di alcuni decenni, almeno 30 anni, in conformità con l'attuale quadro normativo. A tale proposito l'ARPAT ha rilevato nel parere che l'uso dell'area non potrà in nessun modo interferire con:
 - la gestione delle discariche, anche se formalmente chiuse, attraverso i piani di gestione post operativa, di sorveglianza e controllo, di ripristino ambientale previsti per legge, e tecnicamente necessari per evitare danni ambientali;

- la messa in sicurezza permanente dei suoli e di messa in sicurezza operativa della falda;
- il condizionamento della destinazione d'uso dell'area sottolineato dal NURV (parere n. 198/2019 recepito poi nella DGRT n. 1414/2019) in quanto non ulteriormente procrastinabile l'avvio delle operazioni di bonifica a carico della società RiMateria, al fine di conferire anche i rifiuti presenti nell'area LI53 alla discarica progettata da RiMateria sin “dai primi moduli in esercizio”; mette inoltre in risalto come “l'alternativa zero, cioè il non prevedere la realizzazione di quanto progettato comprese le operazioni di rimozione, recupero e smaltimento cumuli presenti sull'area LI53, determinerebbe la chiusura della società mettendo quindi a rischio le operazioni di bonifica, i cui costi potrebbero avere significative ricadute sulla spesa pubblica e quindi anche su quella comunale, oltre alla perdita di posti di lavoro, dal momento che il Ministero ha già autorizzato la messa in sicurezza permanente dell'area LI53.
- la Soprintendenza, nel procedimento di VIA, ha espresso un parere che indica “come le opere previste siano compatibili con il contesto paesaggistico attuando un significativo riordino dell'intera area”. L'osservante ricorda infatti come gli ampliamenti della discarica, anche con riferimento all'area LI53, siano stati progettati con una visione unitaria anche in funzione della riconversione produttiva prevista una volta esaurita la fase di conferimento rifiuti. Le discariche, al loro completamento, avranno una conformazione “simile a dei rilievi naturali che, una volta ricoperte di vegetazione, costituiranno un polmone verde con funzione di filtro e barriera agli elementi inquinanti mossi dalle aree SIN verso l'esterno oltre che fungere da quinta naturale nei confronti delle infrastrutture industriali”

In conclusione l'osservante evidenzia:

- come i progetti presentati siano vitali per mantenere in efficienza un servizio indispensabile al territorio
 - in previsione delle bonifiche del SIN
 - in previsione della ripresa della attività siderurgica,
 - per procurare risorse finanziarie per intraprendere un programma credibile di riqualificazione paesaggistico, ambientale e socio economica del comprensorio
 - per mitigare l'impatto della discarica come ora si trova “di cui molti si preoccupano senza dare credibili soluzioni alternative”
 - per mitigare gli effetti invisibili delle discariche incontrollate presenti da anni nelle aree industriali che, a detta dell'osservante “non sembrano catturare l'attenzione”
- come a fronte di tutte le considerazioni e degli autorevoli pareri, la scelta avanzata con la Variante sia “frutto di scelte imprevedibili e irresponsabili dettate non da un effettivo interesse ambientale ma dalla volontà tutta politica di far cessare la società RiMateria”; ciò emerge anche dal fatto che di tutte le aree industriali e portuali ricadenti all'interno della UTOE9 di PS “solamente la zona interessata dalla attività di RiMateria sia stata oggetto della Variante” con l'obiettivo “del tutto irrazionale di realizzare un parco all'interno di una zona caratterizzata dallo svolgimento di importanti attività industriali e portuali”;
- che il documento preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS e il Decreto del NTVI contengono affermazioni “superficiali e stereotipate che non integrano una effettiva motivazione sulle ragioni che escluderebbero la assoggettabilità a VAS della Variante”. Tali documentano al contrario appaiono “superati in quanto precedenti alla DGRT n 1414/2019 e comunque ignoranti del parere del NURV sulla VIA, peraltro mai menzionato”, ciò che spiegherebbe almeno in parte la mancanza di reale comprensione degli effetti prodotti con la Variante.

3) Omissione o inadeguata considerazione e valutazione dei vigenti atti di concessione di immobili tra l'Agenzia del Demanio e la società RiMateria

L'osservante rileva come l'Agenzia del Demanio, previo esperimento di regolare gara pubblica, ha dato in concessione ad ASIU spa, a cui poi è subentrata RiMateria:

- i terreni appartenenti al Demanio pubblico dello Stato – ramo bonifica per l'esercizio della discarica per rifiuti speciali non pericolosi autorizzata con AIA n. 276/2007;
- i terreni appartenenti al Demanio pubblico dello Stato – opere di bonifica su cui è prevista la LI53. Nella concessione è detto che *“il bene dato in concessione dovrà essere destinato allo smaltimento dei cumuli ivi presenti nel rispetto della normativa vigente e all'utilizzazione prevista dal vigente RU di cui all'art. 92 delle NTA, che disciplina le sottozone F6 – aree per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e attività assimilate”*, e che *“in coerenza con le previsioni del piano provinciale dei rifiuti sono ammessi tutti gli interventi impiantistici e di nuova edificazione necessari al funzionamento ed al potenziamento della discarica”*.

Pertanto rispetto agli atti di concessione, che ribadiscono la destinazione “a discarica” delle aree demaniali la destinazione introdotta con la variante risulta “incoerente e incompatibile”.

4) Violazione ed erronea applicazione dell'accordo MIBACT-Regione Tosca approvato con DGRT n. 445/2018

L'osservante afferma che il procedimento della Variante è errato in quanto la verifica di coerenza con le prescrizioni del PIT/PPR viene svolta nell'ambito del procedimento urbanistico ordinario, sottraendo la Variante al procedimento della Conferenza paesaggistica di cui all'art. 21 del PIT/PPR; al contrario interessando la stessa beni sottoposti al vincolo paesaggistico la stessa avrebbe dovuto sottostare alla Conferenza Paesaggistica ex artt. 4 e 5 commi 2 e 3 dell'accordo MIBACT-Regione Toscana.

5) Contrasto con la pianificazione territoriale ed urbanistica vigente

L'osservante sostiene che, diversamente da quanto dichiarato nei documenti di Variante, la destinazione F9 risulta in contrasto con la pianificazione territoriale ed urbanistica vigente. Evidenzia come:

- a pag. 24 della relazione costitutiva la Variante venga indicato *“le invarianti strutturali dello Statuto provinciale sono rappresentate dalle aree e dagli impianti idonei allo smaltimento dei rifiuti, gli impianti di smaltimento delle singole aree comprensoriali di Livorno, Rosignano, Piombino Elba che garantiscono il mantenimento della funzionalità del sistema articolato per aree”*;
- a pag. 27 della relazione costitutiva della Variante venga indicato come obiettivo generale dell'UTOE9 *“il consolidamento e il potenziamento delle attività industriali e portuali”* presenti;
- lo statuto del territorio relativamente alla UTOE9 prevede *“si dovranno altresì soddisfare le future necessità di adeguamento funzionale e di potenziamento degli impianti di trattamento rifiuti (urbani e industriali)”*
- a pag. 43 venga indicato *“trattandosi di un'area complessa che ricade parzialmente nel SIN ma comunque integralmente utilizzata per la gestione di discariche di vario genere, le competenze per le predette attività di risanamento ambientale sono in capo ai diversi enti, Ministero Ambiente, Regione e Comune”*

Da tutto quanto sopra riportato, l'osservante ritiene “l'arbitrarietà della decisione unilaterale del Comune” che, in contraddizione con le sue scelte di pianificazione territoriale, omette qualsiasi considerazione sulla fattibilità di un progetto di Variante che coinvolge necessariamente enti pubblici e società private anche sotto il profilo della titolarità delle aree interessate.

In conclusione l'osservante, richiedendo la revoca della Variante, sintetizza l'osservazione nel modo seguente:

- la destinazione a discarica della zona oggetto della variante, per la sua situazione fattuale e giuridica non può essere cancellata,
- la destinazione a parco pubblico risulta incongrua e irrealistica anche perché in contrasto con i prevalenti atti ministeriali, regionali e del Demanio Statale,
- la variante per la superficialità delle istruttorie, volta ad evitare accertamenti adeguati (VAS e mancanza della conferenza paesaggistica) e per la sua carenza di

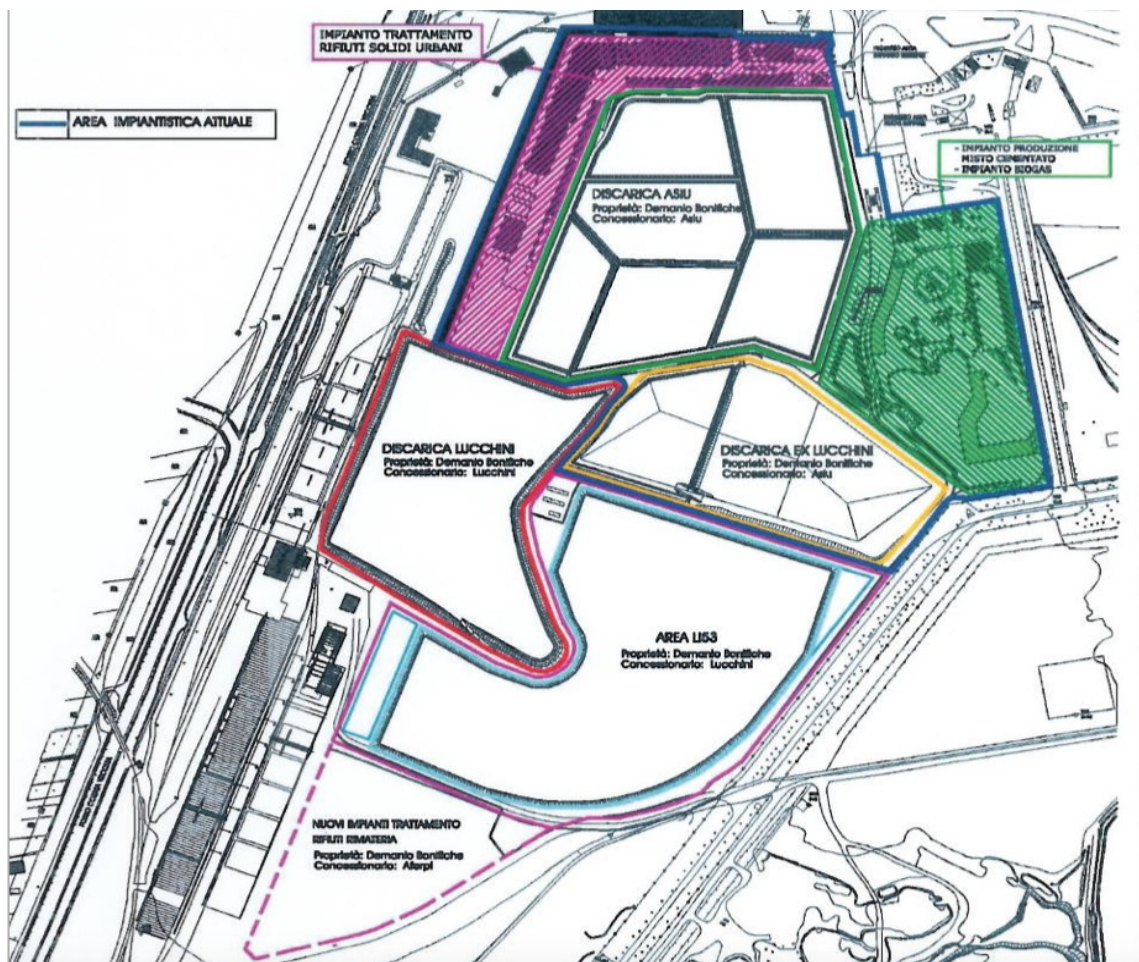
realizzabilità tecnica, si riduce nella sostanza “ad un camuffato proclama politico” volto a perseguire scopi devianti (cessazione soc RiMateria),

- l'attuazione di quanto proposto con la Variante provocherebbe danni gravissimi ed irreparabili sia in termini di bonifica ambientale che economici ed occupazionali.

CONTRODEDUZIONE

- 1) Occorre premettere che l'Amministrazione comunale conosce benissimo lo stato dei luoghi oggetto di variante per averlo accertato in plurimi procedimenti e che la descrizione dello stato dei luoghi fornito del Comune, peraltro riportato in premessa dalle prime due osservazioni presentate senza essere messi in discussione, in via preliminare nell'atto di indirizzo approvato dalla Giunta comunale con deliberazione n. 295 del 1 ottobre 2019, ed acquisito al quadro conoscitivo della variante nel documento Quadro conoscitivo/Relazione illustrativa al paragrafo 1.1, ha valore meramente descrittivo e non qualificante dello status giuridico delle aree rappresentate, si rileva come sia la stessa RiMateria nei suoi documenti a confermare tale descrizione.

In un documento del 29 gennaio 2016 che illustra il “PROGETTO RiMateria”, nel capitolo dedicato agli asset impiantistici, RiMateria li raffigura nella seguente planimetria:



Nel documento “Analisi dei possibili scenari di sviluppo industriale” del 25 novembre 2019 la descrizione degli impianti presenti nel Polo impiantistico è così formulata:



1. Vecchia discarica Lucchini
2. Impianto recupero rifiuti siderurgici /inerti
3. Discarica ex ASIU
4. Discarica ex Lucchini
5. Area LI53

Area “Vecchia discarica Lucchini”

Area compresa nel SIN di Piombino storicamente utilizzata per lo stoccaggio di materiale siderurgico. L'area è già stata oggetto di un intervento di messa in sicurezza da Lucchini

Area Conglomix

Impianto per il recupero di rifiuti siderurgici e inerti soggetto ad autorizzazione (in fase di valutazione la riconversione/smantellamento dell'impianto)

Discarica ex ASIU

Discarica entrata in esercizio nel 1997. Conferita da ASIU in RiMateria nel secondo semestre 2016 (superficie totale di circa 120mila metri quadrati). Il progetto iniziale prevedeva 6 lotti funzionali, per una volumetria di circa 1,26 milioni di metri cubi. Nel 2002 è stato autorizzato in variante un rimodellamento morfologico che portava la volumetria a 1,46 milioni di metri cubi. Più recentemente è stato autorizzato un ulteriore aumento di capacità volumetrica per circa 0,4 milioni di metri cubi, parte in sopraelevazione della discarica e parte in appoggio sulla sponda adiacente della discarica ex Lucchini. In conseguenza a tali volumetrie aggiuntive, la capacità complessiva è di 1,86 milioni di metri cubi

Discarica ex Lucchini

Discarica suddivisa in tre lotti che si estende su una superficie di circa 63,4mila metri quadrati. Il volume inizialmente autorizzato secondo il progetto del 1998 era di 530mila metri cubi. A seguito dell'ampliamento è stato autorizzato un incremento della volumetria per un totale disponibile pari a 625mila metri cubi. A partire da luglio 2010 i conferimenti di rifiuti in discarica sono stati interrotti.

Area LI53

Superficie di circa 156mila metri quadrati già oggetto di un primo intervento di messa in sicurezza, approvato il 12 agosto 1999 dal Comune di Piombino. L'area è parzialmente occupata da cumuli di materiale delle pregresse attività produttive di Lucchini (in parte da sottoporre a trattamento delle scorie per la creazione di un materiale utile come sottofondo della Messa In Sicurezza Permanente (MISP) e in parte da smaltire). L'Area LI53 è stata ceduta in concessione demaniale a RiMateria il 10 agosto 2016. RiMateria è titolare del progetto di “bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU”.

L'Area LI53, estesa per circa 15 ettari, è coperta da cumuli stoccati in modo incontrollato, derivanti dalle pregresse attività produttive, costituiti da due categorie di materiale: da una parte, le scorie di acciaieria, dall'altra il polverino d'altoforno (cosiddetto “PAF”) per circa 182.000 metri cubi. Il polverino è presente in un unico cumulo di volume pari a circa 68.500 metri cubi, mentre i restanti cumuli sono costituiti da scorie di acciaieria per un volume residuo di circa 113.500 metri cubi.

Le ortofoto dell'area relative agli anni 2007 e 2013, dimostrano quando si sono formati tali cumuli:



2007



2013

La definizione di *“cumuli stoccati in modo incontrollato”* si ritrova nell'atto di concessione dell'Agenzia del Demanio del 1 dicembre 2016 a favore di RiMateria e la stessa concessione è vincolata alla loro rimozione.

L'area era stata data in concessione alla Lucchini SpA il 27/07/2004. Il 15/09/2016 la Lucchini SpA In Amministrazione Straordinaria ha dichiarato di non avere più alcun interesse. Il 1/12/2016, a seguito dell'espletamento di avviso di gara, è stata concessa a RiMateria. Nell'atto di concessione si può leggere che *“la Concessionaria (RiMateria) si obbliga a*

- *smaltire i cumuli insistenti sull'area,*
- *mantenere in buono stato di conservazione l'area concessa,*
- *non mutare la destinazione dell'area in tutto o in parte, senza previa autorizzazione del Concedente e degli Enti competenti in materia urbanistica, e, comunque, farne un uso conforme alla sua destinazione”.*

A proposito della discarica ex Lucchini nel Report dei monitoraggi – Anno 2019 – Discarica ex Lucchini la stessa RiMateria afferma che *“la discarica non ha ricevuto rifiuti nel corso del 2019, poiché le volumetrie residue sono limitate alla rampa di accesso ed a minime riprofilature”.*

Per quel che riguarda la discarica ex ASIU definita nel QUADRO CONOSCITIVO/RELAZIONE ILLUSTRATIVA *“un corpo di discarica per rifiuti urbani e*

speciali che ha raggiunto il limite di capacità” (nel luglio 2015 aveva una capacità residua di coltivazione di circa 80.000 metri cubi) è stata oggetto della *“4a Variante alle Opere di Chiusura della discarica di Ischia di Crociano nel Comune di Piombino”* per una capacità volumetrica per circa 400.000 metri cubi. Si tratta della volumetria resa disponibile nel cosiddetto “cono rovescio”, con deliberazione della Giunta Regionale Toscana 761 del 01/08/2016 modificata con Decreto Dirigenziale 5688 del 12/04/2019, che la stessa ASIU, sempre nel documento “Analisi dei possibili scenari di sviluppo industriale” del 25 novembre 2019, dava in esaurimento entro il 2020. Nel marzo 2020 ha accolto 4.097,56 tonnellate di rifiuti e nell'aprile 2020 7.524,71.

- 2) Il 14 maggio 2014 il Ministero dell'Ambiente, con decreto n. 240, autorizzava, con prescrizioni in via provvisoria e fatta salva, ove prevista, l'acquisizione della pronuncia positiva del giudizio di compatibilità ambientale, l'avvio dei lavori previsti nel *“Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU”*, trasmesso da ASIU SpA con la nota del 10 luglio 2013 con protocollo n. 6232, così come modificato dal documento *“Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU - Risposta alle osservazioni al progetto poste nella seduta istruttoria della Conferenza dei Servizi del 6 novembre 2013, trasmesso da ASIU SpA con la nota del 13 dicembre 2013 con protocollo n. 10722”*. Il Ministero aggiungeva che i lavori previsti nel progetto di bonifica sarebbero dovuti iniziare entro e non oltre quattro mesi dalla data di notifica del decreto e rispettando i tempi previsti nel cronoprogramma.

Il progetto di cui trattasi trae origine dalla deliberazione 50 del Consiglio comunale di Piombino del 13 febbraio 2008 che approvava una proposta progettuale per l'ampliamento dell'esistente discarica ASIU (per lo più utilizzata per rifiuti urbani), all'interno della quale sarebbero stati riservati moduli per lo smaltimento dei rifiuti industriali prodotti dallo stabilimento della società Lucchini, atteso che la discarica ASIU, prevalentemente per rifiuti urbani, e la discarica Lucchini, per rifiuti siderurgici prodotti dallo stabilimento, erano in via di esaurimento.

Il 4 ottobre 2017 lo stesso Ministero ha approvato il Decreto 423 il documento *“Messa in sicurezza permanente della porzione di area su cui sorgerà l'ampliamento della discarica. Risposta alle prescrizioni formulate in sede di CDS istruttoria del 09/11/2016”* trasmesso dalla RiMateria SpA con nota del 2 maggio 2017 con protocollo n. 1580, quale variante, limitatamente alle acque di falda, del *“Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU”* il cui avvio dei lavori è stato autorizzato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 140 del 14 maggio 2014.

Le motivazioni di tali determinazioni tuttavia sono nel tempo venute meno dato che:

- i rifiuti urbani di Piombino e degli altri Comuni della Val di Cornia sono gestiti attualmente da Sei Toscana per affidamento di ATO Rifiuti Toscana Sud e per essi non è prevista né oggi né nella programmazione futura uno smaltimento in discarica nella zona di Ischia di Crociano,
- i rifiuti della ex Lucchini (oggi JSW Steel Italy Piombino) si sono ridotti considerevolmente con la riduzione consistente dell'attività siderurgica piombinese e per essi sono previste soluzioni interne allo stabilimento (cfr Controdeduzione punto 2 alla Osservazione dell'Associazione “Circolo Legambiente Val di Cornia APS”).

Dunque la soc. RiMateria SpA è attualmente titolare della Messa in sicurezza permanente dell'area cosiddetta LI53, per decreti ministeriali del 2014 e del 2017, che è compresa nel Sito di bonifica di interesse nazionale (SIN).

RiMateria resta pertanto obbligata alla realizzazione di quella Messa in sicurezza permanente che avrebbe dovuto realizzare fin dal 2014 a partire dalla eliminazione dei cumuli di rifiuti industriali lì abbancati abusivamente nel corso degli anni.

Il Ministero dell'ambiente in sede di autorizzazione della Messa in sicurezza ha fatto rilasciare da RiMateria le dovute fideiussioni, come del resto previsto dalla vigente

legislazione nazionale, che potranno essere utilizzate in caso di inadempienza (cfr la Controdeduzione punto 1 alla Osservazione dell'Associazione "Circolo Legambiente Val di Cornia APS").

RiMateria ha presentato alla Regione Toscana, ai fini del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale, un progetto completamente diverso rispetto al *"Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU"*, trasmesso da ASIU SpA con la nota del 10 luglio 2013 con protocollo n. 6232, così come modificato dal documento *"Progetto di bonifica e messa in sicurezza permanente della porzione di area Lucchini su cui sorgerà l'ampliamento della discarica ASIU-Risposta alle osservazioni al progetto poste nella seduta istruttoria della Conferenza dei Servizi del 6 novembre 2013, trasmesso da ASIU SpA con la nota del 13 dicembre 2013 con protocollo n. 10722"*. Con esso si vuole realizzare in quell'area (si tratta dell'area denominata LI53) una discarica per rifiuti speciali senza limiti di provenienza della capacità di 2.500.000 metri cubi.

Rimane comunque l'obbligo di realizzare quella Messa in sicurezza permanente.

Che poi il nesso tra Messa in sicurezza dell'area e realizzazione della suddetta discarica da 2.500.000 metri cubi non sia stretto, ed anzi non vi sia, è del resto sancito dalla stessa Regione Toscana nella deliberazione 1414 del 18/11/2019 *"Dlgs. 152/06 artt. 23, L.R. 10/10 artt. 52. Procedimento di VIA, relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area LI53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini-riprofilatura con discarica RiMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area LI53. Proponente: RiMateria SpA. -Provvedimento conclusivo"* allorché

- vincola la presentazione dell'istanza di autorizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area LI53 e la subordina all'ottenimento della certificazione della Messa In Sicurezza Permanente (MISP) autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;

- specifica, con riferimento alle prescrizioni riferite al progetto definitivo della nuova discarica su Area LI53, che nella stessa potranno essere accolti soltanto rifiuti siderurgici prodotti nell'area siderurgica di Piombino ivi inclusi quelli abbancati in cumuli.

Ma anche per la discarica ex Lucchini, più precisamente Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini-riprofilatura con discarica RiMateria, esiste il vincolo della sua utilizzazione esclusiva (il progetto prevede un aumento della capienza pari a 350.000 metri cubi) per la gestione della discarica di materiali derivati da lavorazioni siderurgiche una volta ottenuta l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). E questo, se non altro per i tempi necessari all'ottenimento dell'AIA, significa che vi è una contraddizione nel sostenere contemporaneamente un non ulteriormente procrastinabile avvio delle operazioni di bonifica e ritenere altresì necessario che almeno i rifiuti non riutilizzabili presenti sul sito LI53 siano conferiti alla discarica progettata da RiMateria, in via prioritaria, sin dai primi moduli messi in esercizio. Si ravvisano quindi delle incongruenze:

- l'avvio della Messa in sicurezza della LI53 deve essere immediata;

- i rifiuti presenti nella LI53 non riutilizzabili devono essere conferiti nella discarica ex Lucchini una volta ottenuta l'AIA, realizzato l'intervento, entrati in esercizio i primi moduli.

Questo indipendentemente dal fatto che, con l'approvazione della presente variante urbanistica, l'AIA possa essere concessa in forza di quanto disposto dal comma 6. dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006:

"Entro 30 giorni dal ricevimento delle conclusioni della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della stessa, la regione, in caso di valutazione positiva del progetto, autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali,

provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”.

Il che dimostra, tra l'altro, che la variante non è di per sé ostacolo impedente alla realizzazione del progetto RiMateria, mentre possono essere un ostacolo (cfr Controdeduzione punto 7 alla Osservazione dell'Associazione “Circolo Legambiente Val di Cornia APS”) i vincoli posti in sede Procedimento VIA dalla Regione Toscana e che tali vincoli possono costituire proprio quell'alternativa “zero” paventata nel parere dell'IRPET. A proposito del quale proprio affermando che *“complessivamente, l'interesse del progetto sta nel suo impatto sul sistema di gestione dei rifiuti piuttosto che sulla sua capacità di attivare nuova occupazione”* si giustifica lo scopo della variante che consiste anche (cfr Controdeduzione punto 2 alla Osservazione dell'Associazione “Circolo Legambiente Val di Cornia APS”) nel proporre una destinazione correlata con uno sviluppo del territorio capace di generare occupazione in settori (turismo ad esempio) che mal sopporterebbero la presenza di una discarica, anzi di un complesso di discariche impattanti negativamente sull'ambiente, almeno, ma non soltanto, nella percezione di turisti e popolazione, e sulle possibilità di crescita occupazionale.

Così come già esposto nella controdeduzione all'Osservazione della Associazione “Circolo Legambiente Val di Cornia APS” si ritiene che non vi sia nessun nesso tra produzioni siderurgiche e relativa produzione di rifiuti industriali, bonifica del SIN e impianti presenti o futuri di RiMateria inseriti nell'area oggetto di variante. Lo dimostra la stessa Regione Toscana con le parole del suo rappresentante presente alla riunione del 23 settembre 2019 presso il Ministero dell'Ambiente di seguito riportate. In attuazione dell'Accordo del 2014 sono stati stanziati 50 milioni per la bonifica della falda, opera affidata a Invitalia. Nel verbale di riunione tenutasi il 23 settembre 2019 presso il Ministero dell'Ambiente, nel corso della quale è stata discussa anche la possibilità di utilizzare una quota parte dei 50 milioni per la bonifica della cosiddetta “area ex sotto sequestro” (non rientrante nella variante) in cui insistono abbancati cumuli di rifiuti derivanti dalle lavorazioni siderurgiche, si riporta testualmente: *“La regione ricorda che fu proposta all'epoca da ASIU la realizzazione di conglomerati, denominati conglomix, utilizzando i materiali costituenti i cumuli. Il rappresentante del Comune condivide i contenuti del parere formulato da ARPAT. L'ipotesi di gestione dei rifiuti, inizialmente formulata da ASIU (oggi RiMateria) appare molto problematica. L'impianto di RiMateria poteva essere strategico anche per la gestione di tali rifiuti, ma oggi tale ipotesi appare tramontata. Le discariche di RiMateria sono ora di pertinenza privata, deve essere pertanto indetta una gara. Anche la possibilità di utilizzare le vecchie discariche Lucchini per ricevere rifiuti costituenti cumuli è tramontata. La Regione ricorda che, nel corso della riunione del luglio scorso relativa all'AdP, non fu preso nessun impegno ad adottare la discarica RiMateria per ricevere i cumuli; questo indipendentemente dal fatto che la maggioranza di RiMateria sia pubblica o privata. Il fatto è che la suddetta discarica non è abilitata a ricevere scorie di acciaieria (codici CER). La discussione su tale discarica è surreale anche per il fatto che non vengono pagate le relative fidejussioni”.* L'AdP cui ci si riferisce è quello del luglio 2018 in cui la questione del rapporto tra scarti delle produzioni siderurgiche e discariche esistenti e future è affrontato senza nessun impegno concreto. Nell'AdP 2018 è riportato all'art. 8 punto 8: *“In virtù dei principi di prossimità, economicità e sostenibilità, la Parte Privata si rende disponibile a valutare, per le attività di gestione anche finalizzate al riciclo dei flussi di materia connessi alla ripresa della laminazione, alle operazioni di smantellamento di impianti e manufatti, nonché di quelli derivanti dall'ulteriore implementazione del ciclo siderurgico, la possibilità di perseguire soluzioni di filiera corta e di economia circolare”.* Sta dunque alla Parte Privata (JSW Steel Italy Piombino) indicare in assoluta libertà soluzioni a ciò ispirate, compresa la possibilità di utilizzare aree disponibili all'interno del perimetro dello stabilimento.

Nessuna ipotesi di economia circolare è al momento in campo, così come dimostra il documento redatto nel 2019 da JSW Steel Italy Piombino, gestore dello stabilimento siderurgico di Piombino confinante con l'area occupata dagli impianti di RiMateria, al

fine di illustrare le modifiche che intende apportare alla vigente Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), acquisita con Decreto DEC-MIN-GAB-2013-127, nel quale a proposito dei rifiuti prodotti si parla di depositi interni allo stabilimento, di messa in riserva e di vendita.”. A conferma di ciò successivamente la Regione Toscana, da parte sua, ha decretato, con atto dirigenziale n. 10455 del 13/07/2020 *“di aggiornare l'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata ai sensi del Titolo III-bis della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, con decreto AIA MIN-GAB-2013-127 del 18 aprile 2013 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e s.m.i. alla Società JSW STEEL ITALY PIOMBINO S.P.A., con sede legale nel Comune di Piombino (LI) in Largo Caduti sul Lavoro n. 21, per l'attività di laminazione a caldo (attività IPPC Codice 2.3.a dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs 152/06 e s.m.i.) condotta presso l'installazione ubicata al medesimo indirizzo, relativamente alla modifica non sostanziale comunicata (documentazione agli atti al prot. n. AOOGRT/44997/P del 30/01/2019, prot. n. 0244465 del 18/06/2019 e al prot. cartaceo n. 245644 del 19/06/2019, prot. n. 0363639 del 01/10/2019, prot. n. 0478942 del 24/12/2019)”*. In quell'occasione la Conferenza dei servizi ha espresso, visto il parere del Settore regionale VIA-VAS (nota prot. n. 0182988 del 02/05/2019), parere favorevole con prescrizioni al rilascio della autorizzazione, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/06 per la messa in riserva (R13) per i rifiuti non pericolosi derivanti dal proprio processo produttivo (codice IPPC 2.3.a) classificati con codice CER 100210 - Scaglie di laminazione per un quantitativo massimo di rifiuti stoccati pari a 10.000 t, previa presentazione di idonea garanzia finanziaria, tenuto conto che la Ditta intende provvedere all'allontanamento delle scaglie di laminazione autoprodotte (codice CER 100210) anche via mare, a mezzo nave, e che pertanto ha la necessità di poter stoccare in stabilimento un quantitativo di scaglie pari al carico minimo di una nave merci che risulta superiore al quantitativo prodotto nei tre mesi.

Quanto poi ad una presunta ripresa della attività siderurgica, a parte le forme, i mezzi e le tipologie relative, del tutto ad oggi sconosciute in documenti ed impegni effettivi, si ricorda che JSW, attualmente proprietaria dello stabilimento, anche recentemente, ed esattamente il 6 agosto 2020, si è riservata nel corso di un incontro con il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Alessia Morani, di predisporre il piano industriale del sito siderurgico a settembre. Piano industriale che è lecito supporre essere ben lontano dalla “ripresa dell'attività siderurgica” di cui si parla nell'osservazione. Lo dicono gli stessi documenti ufficiali di JSW.

Dalla lettura della “JSW Steel Limited Q1 FY-21 Earnings Conference Call” July 24, 2020” si apprende che JSW intende investire solo nella produzione di rotaie (dei rifiuti prodotti da questa attività si è detto sopra), cioè in uno solo dei tre laminatoi oggi presenti (*“Similarly, in our operations at Italy is concerned, there also we're focusing on the Rail Mill and the Grinding Balls, not on the wire rod and bar mill because there the contributions are not looking better. So that is why we are not operating those two mills and we are focusing to optimize and maximize the production from these two units which are contributing positively”*). E che dunque più che di ripresa dell'attività siderurgica, compresa la produzione di acciaio (JSW produce le billette ed i blumi, necessari alla produzione di rotaie a Piombino, direttamente in India e giudica ciò positivo ed efficiente: *“No lets us say as far Italy is concerned we have been supplying Billets from our Salem unit and also partly it can be done from Monet in future. So there is a big integration of supplying billets and blooms for the rail mill in Italy that way it's a good integration of our Indian operations with Italian operations”*), si deve parlare addirittura di diminuzione della lavorazione di prodotti finiti. Ciò del resto avviene non solo a causa dell'andamento del mercato mondiale dell'acciaio o delle conseguenze della pandemia Covid tuttora in corso ma anche ed essenzialmente a causa delle perdite continue dello stabilimento.

Tutto questo in una situazione critica dal punto di vista economico per JSW, confermata anche dalla società stessa, nel documento *JSW Steel Limited Q4 FY 2019-20 Results Presentation May 22, 2020*, che certifica nel trimestre aprile/giugno 2020 come si sia registrato un EBITDA (margine operativo lordo) negativo pari a 7,01

milioni di euro che si aggiunge a tutti i risultati negativi precedenti (10,91 milioni di euro nel trimestre gennaio/marzo 2020, 2,97 milioni di euro nel trimestre gennaio/marzo 2019, 4,16 milioni nel trimestre aprile/giugno 2019, 6,90 milioni nel trimestre 1 luglio/30 settembre 2019, 9,95 milioni nel trimestre 1 ottobre/31 dicembre). Che poi nessuna relazione vi sia oggi tra produzioni siderurgiche e impianti RiMateria è dimostrato anche dalla stessa RiMateria nei suoi REPORT CONFERIMENTI MARZO/GIUGNO 2020 dai quali si deduce che pressoché la totalità dei rifiuti speciali che arrivano a Piombino non sono di origine locale:

Marzo 2020

Produttore	N°omologa	CER	Quantità (ton)
DEL PRETE WASTE RECYCLING S.r.l.	160383	191212	562,47
DELCA ENERGY S.r.l.	160390	191212	563,99
NAVARRA S.P.A.	160377	190305	216,86
NAVARRA S.P.A.	160380	190305	185,17
NAVARRA S.P.A.	160391	191212	527,24
TECNO.GEA. S.r.l.	160375	190812	52,57
TECNO.GEA. S.r.l.	160386	191212	202,61
VETRECO S.r.l.	160384	191212	28,79
3F ECOLOGIA S.r.l.	160345	191212	255,75
BIODEPUR S.r.l.	160373	190812	72,32
CARTIERE MODESTO CARDELLA S.p.A.	160306	030307	28,49
CONSORZIO AQUARNO S.p.A.	160401	190112	117,40
DIFE S.p.A.	160382	191212	20,34
DIFE S.p.A.	160389	191212	83,85
LUCART S.p.A.	160312	030307	244,62
LUCART S.p.A.	160313	030307	124,86
LUCART S.p.A.	160314	030310	278,37
LUCART S.p.A.	160315	030310	267,60
MASOTINA S.p.A.	160387	191212	29,78
NATCO S.p.A.	160254	040106	60,48
SABELLICO S.r.l.	160368	191212	59,22
TECNO RECUPERI S.p.A.	160353	191212	114,78
Totale			4.097,56

Aprile 2020

Produttore	N°omologa	CER	Quantità (ton)
NATCO S.p.A.	160254	040106	120.800
DIFE S.p.A.	160298	030307	266.610
CARTIERE MODESTO CARDELLA S.p.A.	160306	030307	28.020
SMURFIT KAPPA ITALIA S.p.A.	160310	030307	84.780
LUCART S.p.A.	160312	030307	532.040
LUCART S.p.A.	160313	030307	267.350
LUCART S.p.A.	160314	030310	84.310
LUCART S.p.A.	160315	030310	1.256.110
3F ECOLOGIA S.r.l.	160345	191212	630.470
TECNO RECUPERI S.p.A.	160353	191212	206.710
TECNOSERVIZI S.r.l.	160356	191212	58.890
SABELLICO S.r.l.	160368	191212	117.100
BIODEPUR S.r.l.	160373	190812	19.880
TECNO.GEA. S.r.l.	160375	190812	309.260
DEL PRETE WASTE RECYCLING S.r.l.	160383	191212	848.770
VETRECO S.r.l.	160384	191212	378.520
TECNO.GEA. S.r.l.	160386	191212	320.450
DIFE S.p.A.	160389	191212	57.190
DELCA ENERGY S.r.l.	160390	191212	969.030
NAVARRA S.P.A.	160391	191212	276.850
CONSORZIO AQUARNO S.p.A.	160401	190112	29.380
AKERUS S.C.A R.L.	160402	190805	662.190
Totale			7.524.710

Maggio 2020

Produttore	N° omologa	CER	Quantità (tonn)
DIFE S.p.A.	160298	30307	263,32
CARTIERE MODESTO CARDELLA S.p.A.	160306	30307	55,85
LUCART S.p.A.	160312	30307	365,01
LUCART S.p.A.	160313	30307	196,99
LUCART S.p.A.	160314	30310	508,27
LUCART S.p.A.	160315	30310	651,91
3F ECOLOGIA S.r.l.	160345	191212	575,85
TECNO RECUPERI S.p.A.	160353	191212	88,08
TECNOSERVIZI S.r.l.	160356	191212	167,86
SABELLICO S.r.l.	160368	191212	117,97
TECNO.GEA. S.r.l.	160375	190812	58,35
TECNO.GEA. S.r.l.	160376	190805	80,00
DEL PRETE WASTE RECYCLING S.r.l.	160383	191212	515,62
VETRECO S.r.l.	160384	191212	363,02
TECNO.GEA. S.r.l.	160386	191212	363,73
DELCA ENERGY S.r.l.	160390	191212	1131,95
NAVARRA S.P.A.	160391	191212	93,07
AKERUS S.C.A R.L.	160402	190805	765,40
Totale			6362,25

Giugno 2020

Produttore	N° omologa	CER	Quantità (tonn)
DIFE S.p.A.	160298	30307	87,39
CARTIERE MODESTO CARDELLA S.p.A.	160306	30307	84,65
LUCART S.p.A.	160312	30307	124,38
LUCART S.p.A.	160313	30307	50,30
LUCART S.p.A.	160314	30310	279,98
LUCART S.p.A.	160315	30310	28,65
3F ECOLOGIA S.r.l.	160345	191212	257,00
TECNOSERVIZI S.r.l.	160356	191212	50,85
TECNOSERVIZI S.r.l.	160366	191212	49,56
SABELLICO S.r.l.	160368	191212	58,13
DEL PRETE WASTE RECYCLING S.r.l.	160383	191212	1.152,37
VETRECO S.r.l.	160384	191212	398,77
TECNO.GEA. S.r.l.	160386	191212	457,76
DELCA ENERGY S.r.l.	160390	191212	813,60
NAVARRA S.P.A.	160391	191212	92,64
AKERUS S.C.A R.L.	160402	190805	980,66
ROVERETA S.r.l.	160403	190305	61,74
ECOAMBIENTE S.r.l.	160405	191212	109,94
Totale			5138,37

Anche nel passato, sempre stando ai documenti ufficiali prodotti da RiMateria, la situazione era analoga.

Ma anche la relazione tra impianti di RiMateria e “avvio delle bonifiche delle aree SIN” non appare sostenibile.

Invitalia per competenza, attinente i rifiuti da bonifica, nel progetto di messa in sicurezza della falda (l'unica per la quale sono a disposizione da anni ma fino ad oggi non spesi 50 milioni di euro) ha documentato l'esiguità di rifiuti prodotti (poco più di 20mila metri cubi da inviare in discarica, mentre, per la gestione dei cumuli presenti nell'area cosiddetta “ex sotto sequestro” (non rientrante nell'ambito di intervento della presente variante, estesa per 240mila metri quadrati con una quantità di materiale abbancato che varia secondo le diverse fonti da 379.149 metri cubi a 533.862 metri cubi) è ancora ad oggi aperta la discussione presso il Ministero dell'Ambiente sulla soluzione da scegliere tra le alternative di messa in sicurezza attraverso la rimozione e l'invio a smaltimento in discarica e/o trattamento/recupero (70%) del materiale e la messa in sicurezza attraverso interventi di impermeabilizzazione superficiale e di

gestione delle acque. Costo della prima soluzione 140 milioni di euro e della seconda 80 milioni di euro a fronte di una disponibilità di 16,4 milioni di euro.

Ed in ogni caso, si ripete, non si ravvisa nessun nesso vincolante tra le bonifiche del SIN e RiMateria e la sua attività, come già evidenziato nella Controdeduzione Punto 2 all'Osservazione della Associazione "Legambiente Val di Cornia APS) e riportato anche sopra.

Si ritiene altresì infondata la tesi secondo la quale *"I progetti presentati sono vitali...al contempo per procurare le risorse finanziarie per intraprendere un programma credibile di riqualificazione paesaggistico ambientale socioeconomico dell'intero comprensorio, proprio per mitigare l'impatto della discarica come ora si trova, e di cui molti si preoccupano (senza peraltro indicare soluzioni alternative realistiche), ma anche gli effetti "invisibili" delle discariche incontrollate presenti da decenni nelle aree industriali retrostanti, che sembrano invece non catturare l'attenzione degli osservanti"*.

Appare infatti non appropriato sostenere che la riqualificazione paesaggistica, ambientale e socioeconomica dell'intero comprensorio (e dunque non solo la zona attualmente occupata dalla discarica di RiMateria, già ASIU) dipenda indissolubilmente dalla realizzazione di nuove discariche per 2.850.000 metri cubi di rifiuti speciali, considerato peraltro che il risanamento post mortem delle discariche attuali deve essere in ogni caso operato da RiMateria e che la messa in sicurezza della nuova discarica sulla LI53, dove peraltro esiste una discarica abusiva, deve essere anch'essa realizzata da RiMateria perché da essa richiesta e perché *"preliminare a qualsiasi attività di riutilizzo della stessa"*, come affermato l' 1 marzo 2019 dall'allora Ministro dell'ambiente rispondendo nell'Aula della Camera all'interpellanza urgente n. 2-00285 presentata dall'On. Ricciardi ed altri.

Quanto poi al fatto che solo il progetto RiMateria sia l'unico in grado di procurare le risorse finanziarie per intraprendere un programma credibile di riqualificazione paesaggistico ambientale socioeconomico dell'intero comprensorio, anche limitandoci alla sola area attualmente in proprietà e in concessione demaniale a RiMateria oggetto della presente variante, si fa presente che la suddetta tesi è ormai decaduta proprio in virtù della decisione regionale (Delibera della Giunta Regionale N° 1414 del 18-11-2019 "D.Lgs. 152/06 artt. 23, L.R. 10/10 artt. 52. Procedimento di VIA, relativo al progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini-riprofilatura con discarica RiMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53. Proponente: RiMateria SpA. -Provvedimento conclusivo.") con la quale è stata espressa pronuncia positiva di compatibilità ambientale.

La Giunta regionale, superando lo stesso Parere del Nucleo Regionale di Valutazione n. 198 del 22 e 30/10/2019, ha vincolato la pronuncia positiva di compatibilità ambientale non solo *"al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di cui al Parere del Nucleo Regionale di Valutazione"* ma anche ai seguenti elementi:

- *la presentazione dell'istanza di autorizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 3), Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53, rimane subordinata all'ottenimento della certificazione della Messa In Sicurezza Permanente (MISP) autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;*

- *il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;*

- *la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;*

- *sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.*

Ed inoltre è stato specificato specificato, con riferimento alle prescrizioni riferite al progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53, che nella stessa potranno essere accolti soltanto rifiuti siderurgici prodotti nell'area siderurgica di Piombino, ivi inclusi quelli abbancati in cumuli.

Ed in più il vincolo al solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica, nel Parere del Nucleo, riguarda anche la discarica ex Lucchini dato che viene stabilito che i rifiuti da conferirvi (350.000 metri cubi) *“potranno essere autorizzati in AIA solo in conformità agli atti di concessione in essere con l'Agenzia del Demanio e quindi con il solo conferimento dei rifiuti derivanti dallo smaltimento dei cumuli e da attività siderurgica”*. Che è ciò che stabilisce l'attuale concessione rilasciata dal Demanio a RiMateria per la discarica ex Lucchini.

In altre parole tutto il progetto, al quale RiMateria lega la risoluzione dei problemi sanitari ed ambientali generati nell'area oggetto di Variante, è legato al conferimento dei rifiuti siderurgici locali, circostanza questa assai remota come sin qui rappresentato.

In realtà sono proprio le condizioni poste dalla Regione Toscana ad obbligare RiMateria all'attuazione della così detta “alternativa zero” evocata dall'IRPET (Istituto Regionale Programmazione Economica Toscana) nell'ambito del parere espresso nella procedura di VIA: *“In relazione all'alternativa “zero”, cioè il non prevedere la realizzazione del progetto presentato comprese le operazioni di rimozione, recupero e smaltimento dei cumuli sull'area Li53 (punto 1 del progetto presentato), si potrebbe verificare la chiusura della società con la perdita di posti di lavoro. Inoltre, considerato che il Ministero ha già autorizzato la messa in sicurezza permanente sull'area Li53 ed individuato RiMateria come soggetto attuatore, la chiusura dell'azienda metterebbe a rischio le operazioni di bonifica i cui costi quantificati in qualche decina di milioni di euro potrebbero avere significative ricadute sulla spesa pubblica.”*.

Il progetto, così come risultante dai vincoli posti dalla Regione Toscana, è, in altre parole, incapace di *“procurare le risorse finanziarie per intraprendere un programma credibile di riqualificazione paesaggistico ambientale socioeconomico dell'intero comprensorio”*.

L'analisi dell'IRPET è peraltro legata alla valutazione del progetto presentato e non ha preso in considerazione altri scenari quali risultano dalla volontà del Comune. Anche recentemente (20 luglio 2020) il Consiglio Comunale di Piombino riunito per discutere *“Nuovo patto per Piombino: per il rilancio reale e profondo del sistema economico del territorio, è necessario superare i numerosi accordi di programma e stilare un unico atto; un atto che non sia limitato alle singole realtà produttive ma che affronti complessivamente e in modo concreto e sistematico tutti i temi cruciali quali bonifiche, opere infrastrutturali e industria”* ha approvato un documento *“Rilancio di Piombino e della Val di Cornia. Le incertezze su attuazione e tempistiche del piano industriale di JSW Steel Italy Piombino, analizzate in un contesto di necessari investimenti su bonifiche e opere infrastrutturali. L'analisi delle problematiche economiche e sociali affrontata non nello specifico di un'azienda ma secondo le esigenze di un territorio intero”* nel quale vengono impegnati il Sindaco e la giunta affinché chiedano a tutti i livelli istituzionali

- la rivisitazione di tutti gli accordi di programma del passato e il riconoscimento di finanziamenti certi e congrui per le opere infrastrutturali e le bonifiche, necessarie per il rilancio economia e sociale di Piombino e dell'intera Val di Cornia;
- l'inserimento di Piombino e della Val di Cornia nella linea delle elaborazioni europee 2021/2027, al fine di farne luogo di sperimentazione per il risanamento ambientale e per la trasformazione dell'intero sistema di produzione industriale, sul solco del new green deal”.

Nell'elenco delle richieste figurano tra l'altro il risanamento dei cumuli della “ex area sotto sequestro” e dell'area di Ischia di Crociano.

In relazione infine alla relazione tra progetto RiMateria ed eliminazione degli effetti “invisibili” delle discariche incontrollate presenti da decenni nelle aree industriali circostanti, si fa presente che tale attività è a carico di JSW, come si può leggere nella

“Relazione di Sintesi relativa all'azienda JSW Steel Italy Piombino S.p.A. inerente il controllo dei cumuli di rifiuti oggetto di Accordo di Programma 2018 di cui una parte oggetto di sequestro e successivo dissequestro in data 24/09/2019” del 18/05/2020 dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana (ARPAT): “ARPAT effettua il controllo delle operazioni di rimozione ed avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti depositati in modo incontrollato all'interno del perimetro industriale secondo quanto stabilito dall'Accordo di programma del 2018, verificando che l'allontanamento proceda in modo continuativo e registrando le quantità rimosse e la loro destinazione. A tale proposito è emerso che il gestore ha avviato la fase di rimozione dei rifiuti, necessaria per procedere successivamente alla Messa in Sicurezza Operativa di tutta l'area compresa nel SIN secondo le direttive del MATTM, con un ritardo di circa un anno rispetto al cronoprogramma inizialmente trasmesso dallo stesso gestore. A tutt'oggi le operazioni di rimozione dei rifiuti sono in corso, il cronoprogramma prevede il loro termine entro il secondo semestre del 2022”.

- 3) Il 10 dicembre 2015 fu data in concessione dall'Agenzia del demanio ad ASIU l'area del Demanio Pubblico dello Stato ramo bonifica già utilizzata da Lucchini SpA come discarica per i propri rifiuti industriali di tipo siderurgico, definita sopra come discarica ex Lucchini. *“Il bene dato in concessione - si diceva nell'atto di concessione - dovrà essere destinato esclusivamente per la gestione della discarica di materiali derivati da lavorazioni siderurgiche e, in parte, per viabilità e piazzali e deve esser compatibile con il Piano regolatore del Comune di Piombino. Ogni diversa utilizzazione comporterà la risoluzione immediata dell'atto ai sensi dell'art.6 del DPR 296/2005”.* È la discarica che RiMateria, subentrata ad ASIU, dice nel Report relativo al 2019 non aver ricevuto *“rifiuti nel corso del 2019, poiché le volumetrie residue sono limitate alla rampa di accesso ed a minime riprofilature”.*

Dunque una discarica giunta a termine la cui gestione, a carico di RiMateria, riguarda da ora in poi le prescrizioni di cui all'Autorizzazione Integrata Ambientale e la realizzazione del Piano di riqualificazione Paesaggistica presentato da RiMateria (cfr la Controdeduzione punto 1 alla Osservazione dell'Associazione “Circolo Legambiente Val di Cornia APS”).

La destinazione impressa alle aree attraverso la presente variante risulta coerente con i contenuti del suddetto Piano che, sempre secondo la stessa RiMateria, riguarda l'attuale discarica ASIU, le discariche della Lucchini, nonché la discarica esistente denominata LI 53.

L' 1 dicembre 2016 fu data in concessione dall'Agenzia del demanio a RiMateria l'area del Demanio Pubblico dello Stato ramo bonifica definita da Lucchini in Amministrazione Straordinaria il 15 settembre 2016 *“sito di ubicazione del piazzale antistante la discarica aziendale per rifiuti speciali non pericolosi e alla discarica di cui è terminata da tempo la coltivazione...su cui insistono cumuli di materiali preesistenti all'ammissione di Lucchini in amministrazione straordinaria”.* Si tratta dell'area definita sopra come LI53.

A seguito dell'espletamento di un avviso di gara il 25 novembre 2016 RiMateria è stata dichiarata aggiudicataria dell'area. L'oggetto della concessione è così descritto: *“... Il bene dato in concessione dovrà essere destinato allo smaltimento dei cumuli ivi presenti nel rispetto della normativa vigente e all'utilizzazione prevista nel regolamento urbanistico del Comune di Piombino all'art 92 delle norme tecniche di attuazione.*

Sarà onere dell'assegnatario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area rimanendo a suo carico oneri e spese connessi. La richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti secondo la normativa vigente rimangono a carico dell'aggiudicatario. Ogni diversa utilizzazione comporterà la risoluzione immediata dell'atto ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 296/2005 [...].Sarà onere dell'assegnatario provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'area rimanendo a suo

carico oneri e spese connessi. La richiesta e l'ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti secondo la normativa vigente rimangono a carico dell'aggiudicatario".

L'art 92 citato recita: "F6 aree e attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, e attività assimilate. Tali zone comprendono le aree e gli impianti di trattamento dei rifiuti civili e industriali di Ischia di Crociano, collocati all'interno della grande zona industriale di Piombino. In coerenza con le previsioni del Piano Provinciale dei Rifiuti sono ammessi tutti gli interventi impiantistici e di nuova edificazione necessari al funzionamento ed al potenziamento della discarica".

Dunque se da un lato la zona non può più ospitare rifiuti civili, dato che il Piano provinciale citato è superato dall'attuale assetto di gestione dei rifiuti, che vede Piombino inserito nell'ATO rifiuti Toscana Sud, che non vi prevede lo smaltimento di simili rifiuti, dall'altro in essa possono essere collocati solo rifiuti industriali dell'area siderurgica di Piombino indicata come "di Ischia di Crociano".

Come già esposto nella controdeduzione al precedente punto 1 a proposito del Procedimento di VIA, relativo al "Progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, comune di Piombino (LI), per: 1) Attività di Trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su Area Li53; 2) Progetto Variante 2 opere di chiusura discarica Lucchini-riprofilatura con discarica RiMateria; 3) Progetto nuova discarica su Area Li53. Proponente: RiMateria SpA" la Giunta regionale, superando lo stesso Parere del Nucleo Regionale di Valutazione n. 198 del 22 e 30/10/2019, vincola la pronuncia positiva di compatibilità ambientale non solo "al rispetto delle prescrizioni e con l'indicazione delle raccomandazioni di cui al Parere del Nucleo Regionale di Valutazione" ma anche ai seguenti elementi:

"- la presentazione dell'istanza di autorizzazione dell'intervento di cui al precedente punto 3) Progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53 rimane subordinata all'ottenimento della certificazione della Messa In Sicurezza Permanente (MISP) autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente prot. n.423 del 04/10/2017;

- il proponente nelle successive fasi progettuali e dell'iter amministrativo previsto è comunque tenuto all'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalla vigente normativa;

- la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore;

- sono fatte salve le vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori."

Ed inoltre specifica, con riferimento alle prescrizioni riferite al progetto definitivo della nuova discarica su Area Li53, che nella stessa potranno essere accolti soltanto rifiuti siderurgici prodotti nell'area siderurgica di Piombino ivi inclusi quelli abbancati in cumuli.

Ma tale ipotesi è del tutto aleatoria data la precarietà della situazione industriale relativa al polo siderurgico di Piombino attuale e futura: JSW, attuale gestore della siderurgia locale, non ha mai presentato un piano industriale che vada oltre l'attività di tre treni di laminazione, peraltro anch'essa precaria data la situazione di grave deficit dell'azienda, ed ha sempre chiesto di prorogare la presentazione di un piano industriale; anche recentemente, il 22 maggio 2020, così ha scritto JSW: "...considerate la situazione di incertezza economica che riteniamo renda avventata ogni previsione, la Scrivente propone alle Amministrazioni in indirizzo, ai fini della presentazione del Piano Industriale, un ulteriore rinvio di 12 mesi, anche in attesa degli opportuni segnali di ripresa economica..."

In JSW attualmente gli impianti sono costituiti da tre forni di riscaldamento e treni di laminazione dedicati alla preparazione dei semilavorati per i treni finitori per la produzione dei prodotti finiti quali rotaie e vergella ed i processi producono rifiuti, che con gli impianti di RiMateria hanno ben poco a vedere (scaglie di laminazione, rottami ferrosi, fanghi da trattamento acque), messi in depositi temporanei e in una area di

messa in riserva per essere poi smaltiti.

Invitalia, per sua competenza riguardante i rifiuti da bonifica, nel progetto di messa in sicurezza della falda ha documentato l'esiguità di rifiuti prodotti, stimati in poco più di 20mila metri cubi da inviare in discarica, mentre, per la gestione dei cumuli presenti nell'area cosiddetta "ex sotto sequestro" (aree non rientrate nella variante) estesa per 240mila metri quadrati con una quantità di materiale abbancato che varia, secondo le diverse fonti, da 379.149 metri cubi a 533.862 metri cubi, è ancora aperta la discussione al Ministero dell'Ambiente sulla soluzione da scegliere tra la messa in sicurezza attraverso la rimozione e l'invio a smaltimento in discarica e/o trattamento/recupero (70%) del materiale e la messa in sicurezza attraverso interventi di impermeabilizzazione superficiale e di gestione delle acque.

Dunque si sostiene che l'incoerenza rilevabile non sia tra la destinazione a "discarica" e la destinazione prevista dalla variante quanto bensì tra il progetto di RiMateria assoggettato alla procedura VIA regionale, che prevedeva una discarica per 2.500.000 metri cubi di rifiuti speciali senza limitazione di provenienza, ed il vincolo dato dalla Regione Toscana all'accoglienza di rifiuti industriali siderurgici locali, oltre alla decisione, sempre della Regione Toscana, secondo cui la realizzazione degli interventi previsti si deve conformare alle norme tecniche di settore, nonché alla disciplina normativa degli atti di pianificazione territoriale e di settore.

Rimane comunque a carico di RiMateria lo smaltimento dei cumuli e la realizzazione della Messa in sicurezza già autorizzata dal ministero dell'ambiente.

Sono invece coerenti la destinazione urbanistica prevista dalla variante e il Piano di riqualificazione Paesaggistica presentato alla Regione Toscana da RiMateria.

- 4) Si ribadisce quanto contenuto al paragrafo 1.2 del documento Quadro conoscitivo/Relazione illustrativa della variante, rilevando una erronea lettura operata dall'osservante delle vigenti disposizioni in materia di Conferenza Paesaggistica. Infatti, ai sensi dell'art. 5 del citato Accordo Regione Toscana/MIBACT siglato nel 2018, sono sottratti alla conferenza paesaggistica di cui all'art. 21 del PIT *"le varianti non ricomprese nelle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 4, che interessino beni paesaggistici"*, per le quali la verifica di coerenza alla disciplina paesaggistica al PIT/PPR è demandata al procedimento urbanistico ordinario. Non essendo la presente variante riconducibile agli strumenti urbanistici definiti dai citati commi 2 e 3 dell'art. 4 dell'Accordo si è ritenuto, e si ritiene, corretto non aver avviato le procedure relative all'istituto della Conferenza Paesaggistica.
- 5) Si rimanda a quanto controdedotto ai punti 1, 4, e 6 dell'osservazione n. 1.

CONCLUSIONI

Considerati i dovuti approfondimenti istruttori condotti e tenuto conto delle argomentazioni prodotte all'interno delle suesposte controdeduzioni, si ritiene di accogliere parzialmente i rilievi formulati ai punti 2 e 3 dell'osservazione reputando opportuno integrare il tenore della disciplina normativa connessa alla destinazione urbanistica assegnata per mezzo della presente variante.

Per quanto attiene i restanti punti dell'osservazione si ritiene che gli stessi, per quanto motivato, non siano accoglibili.

Occorre precisare che tali modifiche introdotte non hanno specifico rilievo nei confronti dei contenuti della previsione urbanistica introdotta e si limitano, da un lato, a chiarire in termini generali le funzioni dei parchi pubblici "Fg" disciplinati dal vigente Regolamento Urbanistico e, dall'altro, ad esplicitare principi pacifici in tema di irretroattività delle previsioni urbanistiche in base al criterio della "preesistenza vincolante".

Per quanto detto si propone di modificare l'articolo 93 delle Norme tecniche di Attuazione del vigente Regolamento Urbanistico come qui di seguito indicato in estratto (sono aggiunte all'articolato della norma le parti in **grassetto evidenziato**):

Art. 93 - Parchi pubblici urbani e territoriali (Fx)

[...] Omissis

Fg Parco pubblico urbano(D.M. n. 1444/68 art. 3, lett. c)

Le zone di parco pubblico urbano sono costituite da ambiti all'interno o in prossimità degli abitati, riservati ad attività di tempo libero, motorie, ricreative, culturali, sociali **o destinati ad assolvere ad una funzione di filtro con valore di mitigazione ambientale e/o paesaggistica e/o di riqualificazione dei luoghi.**

Per queste valgono le presenti disposizioni generali e le eventuali disposizioni specifiche contenute nelle schede di orientamento progettuale relative alle Aree di Trasformazione e nelle schede normative relative ai Piani urbanistici attuativi vigenti (pv), qualora tali aree vi siano ricomprese.

L'attuazione dei parchi urbani avviene mediante piano attuativo di iniziativa pubblica o privata, o comunque mediante progetti di iniziativa pubblica, nel quale saranno precisati la disposizione e la tipologia e le funzioni dei nuovi fabbricati eventualmente ammessi e gli interventi di recupero delle costruzioni presenti nelle zone di parco urbano.

Il piano attuativo -od il progetto- preciserà gli accessi, i parcheggi, i percorsi pedonali e ciclabili, le aree di sosta, la vegetazione, i servizi confacenti all'uso del parco stesso.

Per quanto attiene la previsione relativa all'ambito di parco urbano situato in loc. Ischia di Crociano, attualmente occupato da attività di raccolta e smaltimento rifiuti, operano inoltre le seguenti indicazioni specifiche:

- É ammesso su tali aree l'esercizio delle attività di raccolta e smaltimento rifiuti in essere, limitatamente a quanto autorizzato alla data di efficacia del presente strumento urbanistico;

- Sono sempre attuabili su tali aree progetti di chiusura e riqualificazione delle discariche esistenti ai sensi della vigente normativa in materia.

[...] Omissis

OSSERVAZIONE N.4

OSSERVANTE: **FPCGIL Livorno e FIT/CISL Livorno**
Prot. n. 4604 del 5 febbraio 2020

SINTESI OSSERVAZIONE

Gli osservanti chiedono che venga ritirata la Variante adducendo le seguenti motivazioni.

Sviamento del potere amministrativo

Dalla analisi dei contenuti della Variante adottata emerge:

- la volontà di “sfruttare la macchina amministrativa solo per i propri scopi politici”; con l'impostazione di questa Variante “il primo cittadino si rivolge non ai piombinesi ma ai propri elettori rispondendo solamente alla volontà del proprio programma politico”;
- che non vengono ricercate soluzioni ai problemi esistenti ma soluzioni alternative senza considerare possibili conseguenze determinate dalla scelta fatta;
- che appare chiaro l'accanimento politico su una azienda di cui è il maggior azionista;
- che la DGC n. 3/2020 è la riprova della volontà politica di chiudere la società RiMateria, dovendo rispondere poi a 45 famiglie e a tutti i piombinesi per l'enorme quantità di risorse da spendere per fronteggiare il rischio ambientale che deriverà dalla approvazione della Variante;
- che risulta incongrua ed irrealistica la nuova destinazione urbanistica, peraltro in pieno contrasto con gli atti ministeriali e regionali
- che l'approvazione della Variante pregiudicherebbe in maniera determinante ed irreversibile il progetto di sviluppo e di risanamento ambientale dell'area.

CONTRODEDUZIONE

L'osservante rivolge i propri rilievi alle motivazioni, riconducibili prevalentemente alla sfera del dibattito politico, che hanno portato l'Amministrazione ad adottare la presente variante e non ai suoi contenuti; si ritiene pertanto l'osservazione non pertinente. In ogni caso, per alcuni temi marginalmente sollevati, si rimanda a quanto controdedotto riguardo alle precedenti osservazioni.

CONCLUSIONI

Per quanto motivato si ritiene l'osservazione avanzata non accoglibile.

OSSERVAZIONE N.5

OSSERVANTE: **FPCGIL Livorno e FIT/CISL Livorno**
Prot. n. 4605 del 5 febbraio 2020

SINTESI OSSERVAZIONE

Gli osservanti chiedono che venga ritirata la Variante adducendo le seguenti motivazioni.

Ricadute economiche negative sul territorio ed effetti occupazionali

Gli osservanti a fronte di quanto dichiarato nella Variante, e cioè che l'amministrazione ha ritenuto di dover procedere alla redazione di una Variante urbanistica per eliminare la destinazione "F6" quali aree deputate ad ospitare attrezzature per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, allo scopo di:

- mettere le stesse aree in sicurezza sotto il profilo della tutela della salute dei cittadini
- mitigarne lo sfavorevole impatto visivo

Evidenziano come la soc. RiMateria

- conti 45 dipendenti ai quali la Variante non dà garanzie e risposte, sostenendo che "non è accettabile sentire il primo cittadino ad un incontro con i dipendenti dire che l'estrema soluzione è la NASPI";
- garantisca una buona risposta economica ed occupazionale nell'indotto;
- preveda la realizzazione del piano industriale che non contempla "il parco pubblico" bensì la bonifica di una parte del territorio comunale ampiamente e per lungo tempo "sfruttato";
- preveda la realizzazione di un impianto di lavorazione, recupero, riciclo e smaltimento, anche come risposta allo stabilimento industriale adiacente nonché come elemento di controllo e salvaguardia ambientale.

Evidenziano inoltre:

- come la scelta operata con la Variante metta in risalto "una visione miope, una mancanza di analisi e di visioni future per il territorio";
- che, sotto il profilo ambientale, esiste già il progetto di riqualificazione che prevede "lo sfruttamento del luogo con la realizzazione di un ottimo cuscinetto di tutela del territorio al servizio della popolazione".

CONTRODEDUZIONE

Si rimanda alla controdeduzione delle osservazioni 1, 2 e 3.

CONCLUSIONI

Per quanto motivato si ritiene l'osservazione avanzata non accoglibile.

OSSERVAZIONE N.6

OSSERVANTE: **FPCGIL Livorno e FIT/CISL Livorno**

Prot. n. 4607 del 5 febbraio 2020

SINTESI OSSERVAZIONE

Gli osservanti chiedono che venga ritirata la Variante adducendo le seguenti motivazioni.

Inadeguata considerazione del Parere del NURV n. 198/2019 e della DGRT n. 1414/2019

A fronte del pronunciamento favorevole della GRT, in conformità al D.lgs 152/2006, sotto il profilo della compatibilità ambientale sul progetto da realizzarsi presso il polo industriale in loc. Ischia di Crociano, secondo le seguenti sezioni:

- attività di trattamento e riciclo in loco delle scorie con impianto mobile su area LI53 finalizzata al loro riutilizzo come MPS nell'ambito della MISP autorizzata con Decreto Direttoriale del Ministero dell'Ambiente n. 423/2017;
- progetto definitivo della così detta "Variante2 - opere di chiusura della discarica Lucchini - riprofilatura con la discarica RiMateria";
- progetto definitivo della nuova discarica su area LI53 subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e raccomandazioni di cui al Parere del Nucleo Regionale di Valutazione n. 198/2019 e alla certificazione della Messa in Sicurezza Permanente (MISP), autorizzata con Decreto Direttoriale del ministero dell'Ambiente n. 423/2017;

la società RiMateria ha ottenuto "il primo passo" per la realizzazione del piano industriale, che ha reso conseguentemente possibile "la vendita dei due pacchetti azionari" ai privati.

Aggiungono inoltre che, la volontà di realizzare un parco pubblico sull'area denominata LI53 e conseguentemente il cambiamento radicale della volontà della Amministrazione sulla realizzazione del piano industriale di RiMateria, è motivo di preoccupazione perché:

- potrebbe far venire meno "la volontà di prosecuzione delle parti private" rispetto all'impegno preso;
- determinerebbe la chiusura della società RiMateria con la conseguente perdita di 45 posti di lavoro. A tale proposito, evidenziando che il Sindaco di Piombino sarà il primo Sindaco a determinare la perdita di 45 posti di lavoro, sottolineano che non è un miglioramento urbanistico prevedere la realizzazione di un parco pubblico all'interno di uno stabilimento siderurgico: inaccessibile alla cittadinanza, sopra 7m dal livello di campagna, sopra scarti di derivazione siderurgica abbancati da decenni.

Fanno infine riferimento alla "alternativa 0", individuata dal NURV (parere n. 198/2019) e recepita dalla DGRT n. 1414/2019 secondo cui *"la mancata attivazione del progetto ... potrebbe comportare l'abbandono dell'attuale attività di coltivazione della discarica e quindi il venire meno della continuità gestionale con relativo ritardo nelle attività di copertura delle discariche in essere. Da ciò potrebbero derivare problematiche di tipo ambientale con particolare riferimento alle emissioni di maleodoranze e di produzione di percolato. L'attivazione del progetto dà di per sé maggiori garanzie in termini di ripristini e modalità di coltivazione"*. Tale opzione *"sotto il profilo di tutela dell'ambiente non è quindi preferibile sia rispetto al tema della necessità di provvedere alle operazioni di bonifica che rispetto alle problematiche di emissione degli odori che potrebbero invece essere gestite attraverso prescrizioni e modalità di coltivazione"* e pongono domanda al Sindaco: se abbia valutato le conseguenze ambientali a fronte dell'attuazione di tale alternativa e che indichi le varie soluzioni qualora ciò dovesse accadere.

CONTRODEDUZIONE

Si rimanda a quanto controdedotto al punto 1 dell'osservazione n. 1 ed al punto 4 dell'osservazione n. 3.

CONCLUSIONI

Per quanto motivato si ritiene di non accogliere l'osservazione avanzata.

OSSERVAZIONE N.7

OSSERVANTE: **FPCGIL Livorno e FIT/CISL Livorno**

Prot. n. 4609 del 5 febbraio 2020

SINTESI OSSERVAZIONE

Gli osservanti chiedono che venga ritirata la Variante adducendo le seguenti motivazioni.

Mancata visione dell'area tra la sua naturale utilizzazione e Progetto di Verde Pubblico.

Chiedono risposte alla Amministrazione rispetto alle considerazioni formulate dal nucleo regionale di VIA-Direzione Ambiente ed Energia – Regione Toscana sotto riportate:

“la non realizzazione delle opere in progetto così come nella misura in cui si realizzino solo le fasi di chiusura della ex Lucchini e la fase di MISP, potrebbe comportare difficoltà nella gestione del polo industriale, ovvero dei rifiuti prodotti dallo stesso, in quanto le aree di smaltimento rifiuti possibili sono costituite ad oggi dall'attuale discarica RiMateria dalla discarica ex Lucchini aperta dalla vecchia Lucchini nonché dall'area LI 53, che dovrà essere soggetta a MISP propedeuticamente alla realizzazione della discarica:

ALTERNATIVA 1 - la realizzazione parziale dell'intervento con elevata probabilità comporterebbe una mancanza di disponibilità per il deposito dei materiali prodotti durante le attività in sito e pertanto, si renderebbe necessario individuare un sito di deposito definito esterno all'area che ricondurrebbe alle medesime problematiche individuate per l'alternativa 2;

ALTERNATIVA 2 – che prevede l'individuazione di un altro sito compatibile per la messa a dimora dei rifiuti in oggetto. La scelta di un altro sito è sconsigliabile rispetto al progetto proposto in quanto comporterebbe problematiche di putrescibilità”.

CONTRODEDUZIONE

Si rimanda a quanto controdedotto al punto 1 dell'osservazione 1.

CONCLUSIONI

Per quanto motivato si ritiene di non accogliere l'osservazione avanzata.

OSSERVAZIONE N.8

OSSERVANTE: **FPCGIL Livorno e FIT/CISL Livorno**

Prot. n. 4611 del 5 febbraio 2020

SINTESI OSSERVAZIONE:

Gli osservanti chiedono che venga ritirata la Variante adducendo le seguenti motivazioni.

Inadeguata considerazione e valutazione dei DM n. 140/2014 e n. 423/2017

I sopra citati Decreti Ministeriali individuano in RiMateria l'ente gestore della MISP sull'area LI53, autorizzata peraltro fin dal maggio 2014 alla esecuzione dei lavori.

Gli osservanti ricordano che l'area denominata LI53 è un'area di 16 ha circa sulla quale si trovano residui di lavorazione siderurgica di diverso genere stoccati in modo incontrollato, così come indicato nell'Accordo di Programma del 2014. RiMateria ha rielaborato il progetto già approvato, nel corso del 2017, che ha ottenuto il parere favorevole della VIA della Regione, "malgrado le pressanti richieste alla non concessione da parte del Comune di Piombino e di Suvereto".

Ricordano come la messa in sicurezza permanente oggetto del DM sia l'insieme degli interventi necessari per isolare in modo definitivo le fonti inquinanti rispetto alle matrici ambientali e quindi per garantire un elevato e definitivo livello di sicurezza per le persone e l'ambiente, segnalando che il trattamento e riciclo "in loco" delle scorie con impianto mobile costituisce la lavorazione preliminare alla realizzazione dell'intervento MISP autorizzato con DM 423/2017.

A fronte di tutto quanto sopra detto, chiedono:

- qualora, a fronte della approvazione della Variante, RiMateria rimanesse soggetto gestore, come potrà finanziare gli interventi MISP?
- Qualora invece a fronte della approvazione della Variante RiMateria non fosse più riconosciuta soggetto gestore come intende il Comune di Piombino ottemperare ai DM citati? E quante risorse serviranno? E come intende il Comune di Piombino recuperare tali risorse necessarie?

Infine chiedono al Comune di Piombino di presentare un cronoprogramma (specifiche operazioni e la relativa durata) con riferimento:

- alla messa in sicurezza dell'ambiente,
- allo smaltimento del materiale non riciclabile
- alla esecuzione della MISP
- per la realizzazione del Parco Pubblico.

sottolineando che il Comune non ha né le autorizzazioni né le capacità per la realizzazione del progetto e che dovrà individuare aziende autorizzate, con conseguenti ingenti investimenti economici che dovranno essere sopportati dalla cittadinanza piombinese.

CONTRODEDUZIONE

Si rimanda a quanto controdedotto al punto 2 dell'osservazione 3.

CONCLUSIONI

Per quanto motivato si ritiene di non accogliere l'osservazione avanzata.

OSSERVAZIONE N.9

OSSERVANTE: **Partito della Rifondazione Comunista**

Prot. n. 5047 del 10 febbraio 2020

- osservazione presentata oltre i termini -

SINTESI OSSERVAZIONE

Premesso:

- che attualmente l'area oggetto di Variante comprende impianti destinati al trattamento e stoccaggio di rifiuti industriali, discariche di rifiuti speciali con spazi di raccolta disponibili e attivi, discariche di rifiuti speciali ormai esaurite e che necessitano di bonifica, messa a norma e gestione;
- che l'area oggetto di Variante si trova in ambito SIN e in zona limitrofa ad aree industriali e produttive fortemente compromesse dal punto di vista paesaggistico e ambientale;

l'osservante rileva che la destinazione a Parco Pubblico urbano, risulta "piuttosto utopistica" a meno di ingentissimi investimenti da parte dello Stato, in quanto dovrebbe prevedere aree dedicate al gioco, al riposo, ad attività sportive..., con una funzione ricreativa e culturale per i cittadini in una zona molto compromessa che necessita di importanti e onerosi interventi di bonifica, oltretutto di continuo controllo e monitoraggio ritenendo che, per la parte delle aree più inquinate, non sarà neppure possibile ripristinare lo stato originario.

Chiede quindi di destinare tali aree a "verde pubblico" anziché "parco pubblico" anche al fine di portare a termine reali interventi di messa in sicurezza delle aree, considerata anche l'ubicazione dell'area, il rischio idrogeologico rilevante e la presenza degli insediamenti industriali, che risultano incompatibili con la destinazione a parco e che la renderebbero per questo irrealizzabile

CONTRODEDUZIONE

Si rimanda a quanto controdedotto all'osservazione n. 1.

CONCLUSIONI

Per quanto motivato si ritiene di non accogliere l'osservazione avanzata.

OSSERVAZIONE N.10

OSSERVANTE: **Partito della Rifondazione Comunista**

Prot. n. 5049 del 10 febbraio 2020

- osservazione presentata oltre i termini -

SINTESI OSSERVAZIONE

Premesso:

- che attualmente l'area oggetto di Variante comprende impianti destinati al trattamento e stoccaggio di rifiuti industriali, discariche di rifiuti speciali con spazi di raccolta disponibili e attivi, discariche di rifiuti speciali ormai esaurite e che necessitano di bonifica, messa a norma e gestione;
- che l'area oggetto di Variante si trova in ambito SIN e in zona limitrofa ad aree industriali e produttive fortemente compromesse dal punto di vista paesaggistico e ambientale

l'osservante rileva come la nostra città abbia necessità di interventi radicali e tempestivi di bonifica, che possano migliorare la qualità della vita e ridurre il rischio legato alla presenza di inquinanti e sostanze pericolose e nocive nell'aria e nel suolo e pertanto chiede:

- di stralciare dall'area destinata a Parco la zona attualmente occupata dall'impianto di trattamento rifiuti TAP in quanto struttura realizzata proprio per il trattamento recupero e riciclo degli scarti della lavorazione d'altoforno presenti in zona, peraltro a fronte anche di onerosi investimenti.

Evidenzia infine che l'inserimento di tale impianto nell'ambito di Variante vada “nel senso contrario” alla necessità di ridurre la pressione degli inquinanti “in quanto precluderebbe ogni possibilità del recupero e riutilizzo degli impianti stessi sui quali invece sarebbe necessario investire nella prospettiva, riportandoli alla loro funzione originaria, anche di limitare l'escavazione di Monte Calvi e Monte Valerio”.

CONTRODEDUZIONE

Si rimanda a quanto controdedotto all'osservazione n. 1.

CONCLUSIONI

Per quanto motivato si ritiene di non accogliere l'osservazione avanzata.